



Corte d'Appello di Genova

Presidenza



RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO 2023

Lo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte d'Appello di Genova



Corte d'Appello di Genova

Presidenza

RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO 2023

Lo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte d'Appello di Genova

INDICE

1. La Corte d'Appello di Genova: settore civile.....	1
1.1 Effetti delle riforme processuali e riferimenti statistici. Ricadute delle riforme su minori e famiglia, crisi d'impresa, rapporti bancari, immigrazione/protezione internazionale, lavoro e previdenza sociale.....	3
1.2 La ricaduta della riforma su minori e famiglia.....	6
1.3 L'immigrazione e protezione internazionale.....	10
1.4 Il contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.....	10
1.5 Il codice della crisi di impresa.....	11
2. La Corte d'Appello di Genova: Settore penale.....	14
2.1 Effetti delle riforme processuali e riferimenti statistici. Istituti di deflazione, riti semplificati, sanzioni sostitutive, improcedibilità.....	14
3. I Tribunali del distretto.....	18
3.1 Settore civile.....	18
3.2 Settore penale.....	20
3.3 Criticità nei Tribunali.....	24
3.4 Il Tribunale di sorveglianza.....	26
3.5 La giustizia minorile.....	28
3.6 Il Giudice di pace.....	33
4. L'Ufficio per il processo. Luci ed ombre sull'Aupp.....	34
4.1 Criticità.....	34
4.2 Positività e progetti realizzati.....	35
5. La Mediazione.....	37
6. Risorse umane, materiali e strumenti informatici.....	39
6.1 L'informatica.....	40
6.2 L'edilizia giudiziaria.....	42
7. Considerazioni conclusive.....	43



Corte d'Appello di Genova

Presidenza

1. La Corte d'Appello di Genova: settore civile.

Non si può non dare atto del positivo andamento del lavoro delle sezioni civili della Corte d'Appello; il dato dei procedimenti definiti risulta sempre superiore a quello dei sopravvenuti (indice di ricambio dell'1,28) e decisamente al di là del decremento delle iscrizioni. Tanto, nonostante le gravi carenze di organico sofferte, soprattutto per il passato, ma anche all'attualità, particolarmente a seguito della vacanza di tutti e tre i posti di presidente di sezione, che si protrae ormai da oltre un anno.

L'indicato *deficit* risorsuale ha inciso, come ovvio, oltre che sul rendimento, sull'organizzazione del lavoro, sul coordinamento interno delle sezioni e sulla cura prestata alle nuove risorse Aupp.

Il rendimento sezionale è ovviamente influenzato anche dalle vacanze e dagli avvicendamenti dei consiglieri, dato che non per tutti i posti vacanti è stata avviata la copertura. Peraltro, la copertura soltanto parziale dei posti vacanti pubblicati interverrà- infatti ancora deve intervenire- ad oltre un anno, in taluni casi a due, dalla vacanza organica, con le evidenti ripercussioni sulla produttività complessiva dell'ufficio.

Il conseguimento dell'indicato (insperato) risultato, in linea con gli obiettivi del PNRR, è dovuto all'adozione, ad opera di tutte le sezioni, di un modulo gestionale virtuoso consistente, in buona sostanza, in un piano di riduzione della durata dei processi, attuato sulla base di un rigoroso criterio cronologico, ed una redistribuzione delle cause all'interno dei rispettivi ruoli, impegnando in termini funzionali e massimamente efficaci anche i pochi giudici ausiliari attribuiti alle sezioni.

Parimenti, è stato attuato un costante monitoraggio delle definizioni ed una sistematica anticipazione delle cause più datate, in uno ad una accorta programmazione delle udienze ed alla assoluta tempestività del deposito dei provvedimenti.

Si è aumentato il numero di procedimenti fissati a p.c.; i nuovi iscritti vengono velocemente fissati, rispettandosi appieno le tempistiche della legge Pinto con tempi di definizione, per moltissimi, inferiori al biennio. Si è contestualmente avviato lo smaltimento dell'arretrato.



Sempre più di frequente i consiglieri istruttori, dopo lo studio accurato della causa, propongono alle parti soluzioni transattive.

Anche i giudici ausiliari vengono impiegati alla redazione delle sentenze e collaborano, seppure in diversa misura ed apporto, allo smaltimento dell'arretrato, essendo in particolare impegnati nella redazione delle sentenze per le cause più risalenti.

Va ancora evidenziato che tutte le sezioni civili hanno avviato un'ottima collaborazione con gli Aupp, impiegandoli sia in un proficuo approccio critico alle tematiche esaminate, che nel monitoraggio del ruolo.


Si riscontra altresì - per tutte le sezioni - l'apporto fondamentale dei giudici onorari, nonostante le notevoli scoperture organiche anche di questo contingente giurisdizionale.

SETTORE CIVILE	CORTE d'APPELLO
Indice di ricambio (clearance rate)	1,14
Indice di smaltimento	38%
Variazione delle pendenze	-8%
Disposition time (durata prognostica)	577gg

In tale cornice soddisfattiva, solo la sezione lavoro ha riportato una redditività negativa ed ha visto crescere le pendenze; ciò appare a tutta prima dovuto sia alle vacanze di organico (presenti 4 su

un organico di 6 magistrati), sia al tempo dedicato dai consiglieri allo studio ed avvio in mediazione delle controversie. L'impegno implica, in una prima fase di avvio, tempi morti; certamente in prosieguo darà i suoi frutti, anche e soprattutto sul versante della produttività.

Si segnala comunque che nelle cause di diritto privato pendenti presso la sezione il tentativo di conciliazione dà esito positivo per quasi la metà dei casi.



1.1 Effetti delle riforme processuali e riferimenti statistici. Ricadute delle riforme su minori e famiglia, crisi d'impresa, rapporti bancari, immigrazione/protezione internazionale, lavoro e previdenza sociale.

La disamina che segue ha ad oggetto le ricadute delle intervenute riforme processuali nelle aree del settore civile.

La riforma processuale cd. "Cartabia" per il rito civile, entrata in vigore a febbraio 2023, non ha avuto ancora modo di incidere apprezzabilmente sui contenziosi, anche per i dilatati tempi previsti per la comparizione delle parti alla prima udienza. Le previsioni di abbreviamento dei tempi processuali per la rivisitazione della trattazione scritta appaiono improbabili, dato che è sufficiente una chiamata di terzo per portare a 240 giorni la fissazione della prima udienza e far riaprire i termini anche per le sue deduzioni scritte integrative.

Un'ulteriore necessità di coordinamento tra cause anteriori alla riforma Cartabia e cause successive si è manifestata relativamente alla fissazione delle udienze di rimessione della causa in decisione davanti all'istruttore (art. 352 c.p.c.), per le quali la riforma prevede l'assegnazione alle parti di tre termini perentori, calcolati a ritroso rispetto alla data dell'udienza di rinvio: si è generalmente fatto in modo che tali termini non si sovrappongano a quelli relativi alle cause ante riforma Cartabia rinviate (o ancora da rinviare) per la precisazione delle conclusioni.

Già dalle prime applicazioni si può apprezzare la snellezza introdotta nella trattazione dell'appello dal novellato art. 350 c.p.c., che stabilisce che essa sia affidata all'istruttore, se nominato, ferma restando la collegialità della decisione.

Appare in particolare significativo il fatto che l'istruttore provveda sulle eventuali richieste istruttorie, attività che, in precedenza, impegnavano il Collegio in modo talvolta rilevante.

Un' ulteriore positiva novità introdotta dall'intervento riformatore - che si è già potuta sperimentare e mostra esito positivo quanto a snellimento degli incombenzi - riguarda le inibitorie ex art. 351 c.p.c. Allorquando la parte chiede la fissazione di un'apposita udienza per la decisione sull'istanza di inibitoria, la legge stabilisce la comparizione delle parti dinanzi al consigliere istruttore, e non più, come avveniva prima, dinanzi al Collegio, che resta quindi meno gravato; al tempo stesso il procedimento per la decisione sull'inibitoria risulta più agile e snello, guadagnandone in termini di celerità.

La conciliazione, poi, ha trovato un rinnovato impulso dalla riforma dell'art. 350 u.c. c.p.c. Sempre più diffuso lo svolgimento delle udienze con modalità alternative ed un largo utilizzo delle udienze a trattazione scritta.

Tutto ciò ha favorito un significativo aumento della produttività in secondo grado, nonostante il contestuale e progressivo depauperamento dell'organico delle risorse magistratuali.

Parimenti apprezzato da tutti i giudici civili il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale, pur se non ancora sperimentato, rammentandosi che spesso nuove questioni di dubbia interpretazione attinenti a profili di nullità rilevabili d'ufficio venivano comunque introdotte nel processo nonostante le preclusioni allo stesso tempo maturate, ciò che comportava un allungamento a dismisura della durata della causa.

Va in proposito infatti ricordato che l'esigenza di velocizzare l'intervento nomofilattico della Corte sia stato da tempo particolarmente pressante, specie nel settore del contenzioso bancario; il mese scorso è stata, ad esempio, assegnata alle SS.UU. la questione sul mutuo con ammortamento "alla francese", e l'attesa per la decisione è vivissima tra gli operatori del settore. In questi anni l'intervento delle Sezioni Unite è sempre stato di fondamentale importanza per risolvere nodi interpretativi che avevano portato alla creazione di grandi moli di contenzioso in materia bancaria: è evidente quindi come una maggiore certezza del diritto, acquisibile in termini ragionevoli, sia un fattore determinante in tema di celerità dei processi.

Anche per quanto concerne i Tribunali, considerato il periodo in esame (sino al 30.6.2023), è difficile allo stato valutare sui dati rilevabili l'impatto della c.d. riforma Cartabia (entrata in vigore l'1.3.2023).

Allo stato non si hanno infatti sufficienti casi per valutare la sua incidenza sugli affari civili contenziosi, poiché le cause introdotte con il nuovo rito si trovano ancora alle battute iniziali.

In questa prima fase di applicazione della nuova normativa è peraltro emersa la necessità di coordinamento tra i vari riti - rito anteriore alla riforma Cartabia, rito Cartabia a regime - ciascuno declinato per ogni tipologia di cause trattate dalle singole sezioni.

Può soltanto rilevarsi, con riferimento alle sopravvenienze, un leggero aumento dei procedimenti semplificati ex art. 281 decies c.p.c. rispetto ai procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c.,

probabilmente dovuto al miglior favore che il rito c.d. semplificato ha incontrato nell'avvocatura rispetto all'ex rito sommario, essendo nel nuovo procedimento consentito un contraddittorio scritto - con lo scambio delle memorie ex art. 281 duodecies comma 4 -, non espressamente previsto dai previgenti artt. 702 bis e seguenti c.p.c..

Da qui il buon successo che sembra aver ottenuto, almeno nel distretto ligure, il ricorso a tale istituto.

Tale procedimento viene apprezzato in primo grado perché, sgravato dal peso delle tre coppie di memorie istruttorie, ma non del tutto preclusivo di un'eventuale fase di trattazione scritta, può rappresentare un valido temperamento tra le esigenze di oralità ed immediatezza, e quelle indefettibili di una buona articolazione delle difese. Si tratta anche in questo caso certamente di uno strumento di celere definizione delle controversie.

Si ritiene inoltre che un impatto decisivo sull'andamento dei processi potrà derivare anche da un'efficace celebrazione della udienza di prima comparizione (art. 183 c.p.c.) e sarà importante riuscire a svolgere effettivamente in quel contesto, senza indugi ultronei, le – invero assai complesse - attività previste dal codice.

Viene segnalata, peraltro, la complessità delle verifiche preliminari, ritenendosi fonte di criticità la mancanza di una udienza in cui il giudice possa verificare, nel contraddittorio, i possibili sviluppi della causa, anche in termini conciliativi, e questo prim'ancora del deposito delle memorie istruttorie.

A ciò devono aggiungersi alcune difficoltà sul fronte infotelematico; alla cancelleria infatti non è consentito segnalare al giudice le scadenze entro cui effettuare le verifiche, circostanza cui si sopperisce con brogliacci/scadenziari *in files* condivisi.

È ormai regolare e costante la celebrazione dell'udienza di discussione mediante collegamento da remoto delle parti e dei difensori, secondo quanto dispone l'art. 127 *bis* c.p.c. Sono state espletate conciliazioni giudiziali mediante collegamento da remoto con inserimento, nel relativo verbale, della formula definitiva di cui al novellato art. 88, 2° comma, disp. att. c.p.c.

Va detto poi che nel settore civile si è assistito ad un calo di iscrizioni, che verosimilmente dipende dal primo difficoltoso approccio interpretativo da parte dell'Avvocatura, e che altrettanto verosimilmente sarà ridimensionato con il passare del tempo, nonché dall'aumento della competenza del giudice di pace.

Si registra invece un aumento significativo delle iscrizioni in ambito di rapporti bancari, conseguenza evidente della crisi economica, dandosi atto che non infrequenti sono le cause di accertamento della nullità delle pattuizioni di contratti bancari, probabilmente dovute anche alla necessità di recupero di liquidità da parte dell'attore.

In ogni caso, lo sperato effetto deflattivo della riforma potrà ragionevolmente registrarsi solo nei prossimi anni.

1.2 La ricaduta della riforma su minori e famiglia.

L'entrata in vigore del nuovo rito Cartabia, la cui operatività è stata anticipata al 1° marzo 2023, ma che in realtà è già in vigore per una parte sostanziale, ancorché “nascosta”, dal 23 giugno 2022, sta modificando notevolmente il cd processo di famiglia. La parte c.d. “nascosta” è la modifica dell'art. 38 disp. att. c.p.c. che disciplina i rapporti di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Tale norma ha infatti avuto, ed ha, effetti significativi, poiché per tutti i processi iscritti dopo il 23 giugno 2022 è ormai competente il Tribunale ordinario, tanto per le azioni di sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale (330/333 c.c.), quanto per le pronunce di status, per l'affidamento, collocazione e frequentazione dei figli, e per le decisioni in punto economico.

Da ciò sono derivati diversi inconvenienti e difetti di coordinamento che val la pena in questa sede rammentare. Stante l'incomunicabilità tra i sistemi informatici dei due uffici (e quindi l'assenza di segnalazioni automatiche della pendenza di due procedimenti) spesso il TO non ha notizia della pendenza del procedimento davanti al TM. Quando ciò si verifica il Tribunale deve allora recuperare gli atti dal TM. I servizi sociali, peraltro, normalmente già interessati dal TM, continuano spesso a inviare le comunicazioni a quell'ufficio, il che implica un mancato aggiornamento degli atti.

Inoltre, il Tribunale ordinario ha iniziato ad ascoltare in udienza i servizi sociali, spesso dovendo duplicare una attività già svolta dal TM. La procura presso il Tribunale, nonostante sia stata firmata una convenzione tra Procura Minorile e Procure ordinarie, non riceve comunicazione dalla Procura Minorile della pendenza dei procedimenti o, comunque, non interviene pur quando sia stata promossa una azione di decadenza ex art. 330/333.

Ancora, il TO si trova spesso costretto a ripetere degli atti senza neppure l'ausilio dei giudici onorari, che invece davanti al TM hanno svolto tale attività. Sempre il Tribunale, che con il precedente regime avrebbe deciso solo sulle questioni economiche, ora si trova investito di tutta la procedura di decadenza - sovente con collocazione in comunità dei minori - e deve trattare tale aumento di complessità delle questioni con lo stesso organico precedente, senza il prezioso aiuto degli ausiliari del Tribunale minorile.

È evidente allora, e già paventata, la difficoltà scaturita da un avvio della novella senza una contestuale riforma ordinamentale.

Sotto il versante processuale, il rito di famiglia è divenuto rito generale, al pari del rito ordinario e del rito del lavoro, e si applica a tutte le questioni attinenti a persone, famiglie e minori, quindi anche alle questioni economiche derivanti dai rapporti di famiglia. Da ciò sono derivati provvedimenti di conversione del rito, qualora i difensori introducano le cause con atti di citazione, con ricalcolo dei termini e fissazione della data di udienza da parte del giudice. Ciò ha comportato una maggiore attenzione in fase di spoglio dei nuovi ricorsi appena iscritti, ma garantisce una autonoma gestione dell'agenda del giudice da parte dello stesso e l'uniformità del rito applicato in sezione.

Il nuovo rito Cartabia di famiglia trova applicazione a molte procedure che precedentemente erano classificate come volontaria giurisdizione; sono ormai trattati con rito contenzioso di famiglia i ricorsi in materia di stato civile e contro i provvedimenti dell'ufficiale dell'anagrafe.

Di fatto nel nuovo rito possono cumularsi più domande, purché vi sia una connessione strumentale con la risoluzione del conflitto familiare o per la tutela dei minori dal pregiudizio.

Rimangono fuori da tale modalità processuale le sole questioni puramente economiche.

I flussi di lavoro, dopo un primo, fisiologico, rodaggio forense sono tornati ordinari ed il nuovo rito ha di fatto imposto una redazione degli atti, soprattutto delle richieste probatorie, nettamente più sintetica rispetto a quanto avveniva precedentemente. Tale contrazione contenutistica degli atti ha positivamente portato ad una riduzione dell'uso di argomentazioni inutili ed alla scomparsa di ripetute repliche, il che permette indubbiamente al giudice di studiare in forme d'integrale efficienza il procedimento prima dell'udienza di avvio.

E' conseguentemente cambiato il metodo di lavoro dei magistrati ed anche il superamento della dicotomia tra fase presidenziale e fase istruttoria appare decisamente positivo; la completezza degli atti offerti al giudice anticipatamente rispetto alla prima udienza permette al giudicante uno studio completo del processo, una piena conoscenza delle tesi delle parti, un governo completo dell'istruttoria e dell'ammissione probatoria, l'assunzione di provvedimenti completi già in prima udienza, nonché l'utilizzo pieno dell'udienza di comparizione al fine di delimitare gli argomenti controversi e ricavare dall'interrogatorio libero la conferma di fatti spesso evidentemente pacifici, ma che diventano controversi negli atti di causa.

Con l'estromissione dal giudizio di argomenti inutili il nuovo rito si sta rivelando estremamente efficace nei procedimenti con sole richieste di pronunce di status con pronuncia immediata alla prima udienza, nei procedimenti contumaciali, nei procedimenti riguardanti solo questioni economiche o comunque nei quali non vi sono particolari questioni su affidamento, collocazione e frequentazione dei figli e nelle procedure che prima erano camerali.

Nei casi, invece, in cui sono coinvolti i figli è richiesta una istruttoria prolungata nel tempo per "osservare" l'evoluzione dei rapporti inter-familiari alla luce degli interventi di supporto disposti.

Altro vantaggio offerto dalla riforma sta nel fatto che dopo la prima udienza ed un preventivo studio della causa sono già definiti tempi e modi di eventuali prove orali - fattualmente ormai ridotte a poco o nulla, per cui non sono più necessarie udienze di trattazione cumulative -come avveniva con il vecchio rito-, ma devono essere fissate udienze singole in orari predeterminati. Si assiste, ovviamente, ad un prolungamento della fase preliminare, perché la scelta legislativa di concentrare nella fase iniziale la proposizione di tutte le domande e delle istanze di prova ha richiesto un prolungamento dei tempi per l'inizio del processo. L'allungamento dei tempi iniziali trova, però, un adeguato contrappeso nella velocità acquisita dal processo nelle fasi successive.

Deve rilevarsi poi che le nuove norme abbiano finito con il rendere il ruolo del giudice ancora più centrale di quanto non fosse nel precedente rito di famiglia. Nella sezione famiglia del tribunale genovese si ritiene infatti che, in ossequio alla norma dell'art. 473 bis, spetti al giudice fin dalla proposizione del ricorso nominare d'ufficio il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del

diritto alla prova contraria, ciò al fine di avere da subito un report indipendente e significativo sulla situazione del minore, e quindi, nel caso, un coinvolgimento ancora precedente dei servizi sociali.

Questo vale in particolare per i casi c.d. di codice rosso, dato che la norma del 473 bis 2 c.p.c. è ripetuta nell'ambito delle norme che disciplinano i processi in cui sono dedotti o allegati fatti di violenza di genere o familiare.

La citata centralità del ruolo del giudice impone negli indicati contesti l'attivazione di una rete di relazioni con soggetti diversi, tra cui la Procura, con un riversamento degli atti che consenta di evitare una vittimizzazione secondaria, che si avrebbe con nuovi contatti tra le parti ed il riascolto dei minori, ove già sentiti nell'ambito del procedimento penale. La conoscenza della pendenza del procedimento penale è però rimessa all'allegazione delle parti, il che rende la situazione complessa ed ancor più delicata nei casi in cui venga allegata una mera denuncia presentata alle forze di Polizia, ma che rischia di essere brandita, in taluni casi strumentalmente, contro l'altro genitore.

Gli scambi di informazioni con altri uffici, per quanto detto rivelatisi preziosi, hanno dato luogo alla predisposizione di diversi protocolli.

È stato stilato un protocollo recante le linee guida per l'intervento dei servizi sociali nelle procedure ed il risultato principale di tale protocollo è stata l'istituzione delle *équipes* miste Servizi Sociali – ASL (composti da assistenti sociali e psicologi del consultorio) che prendono in carico il caso (del minore o comunque del nucleo familiare) segnalato dal TO e dal TM, creando subito un gruppo di lavoro misto. L'*équipe* multidisciplinare consente la sinergia e contestualità degli interventi di servizi sociali e consultori sociosanitari.

È presente a Genova anche il c.d. laboratorio dei conflitti, con cui il Tribunale sovente interagisce; istituito in ambito Asl, si propone di operare un ascolto ed una mediazione, di natura psicologica cui possono rivolgersi i privati nell'ambito del conflitto familiare.

La riforma ha valorizzato la figura del curatore speciale, con possibilità di attribuirgli sia poteri processuali, che poteri sostanziali. È risultato subito evidente che nei conflitti familiari tale figura risulta estremamente utile sia per rappresentare il minore e dargli direttamente voce nel processo, indipendentemente dalle richieste dei genitori, spesso strumentali solo ad alimentare il conflitto, sia per assumere poteri decisori, laddove il clima domestico impedisce di assumere decisioni necessarie per il benessere del minore.

È stato quindi redatto un protocollo con il COA che disciplina puntualmente i poteri del curatore speciale, dedicato soprattutto ai suoi poteri sostanziali, ne delimita i confini e i limiti, e serve anche a garantire il curatore speciale stesso da contestazioni delle parti e dei loro difensori.

Presso il Tribunale si sta verificando un aumento delle domande congiunte di separazione e divorzio sia nei procedimenti contenziosi, che in quelli consensuali, che semplificano l'istanza, ma non riducono i tempi del processo. Si è predisposta quindi per tali ricorsi una automatizzazione della procedura attraverso la realizzazione di un apposito sistema informatico. In questo modo tra presentazione del ricorso e fissazione dell'udienza il TO di Genova assicura un tempo normalmente non superiore a 30 giorni.

Anche gli altri Tribunali del distretto come Savona e La Spezia garantiscono tempi altrettanto contenuti.

I pochissimi procedimenti ultra-triennali sono giustificati dal fatto che in essi sono in atto delicati interventi dei servizi sociali a favore dei minori, e vengono quindi emessi provvedimenti provvisori che consentono di monitorare la situazione e permettere al progetto sociosanitario di raggiungere i suoi scopi.

Quanto al supporto informatico, i sistemi a disposizione (*Sicid e Consolle*) sono sufficienti per lo svolgimento del lavoro del giudice e della cancelleria, ma non sono ancora adeguati alla possibilità di domanda congiunta di separazione/divorzio, così come risulta superata la distinzione nei registri VG e Contenzioso, mentre va operata quella tra rito contenzioso e rito camerale. Si auspica in particolare che venga istituito un *Sicid* unico per Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, nati per la differenza di riti ed oggetto, posto che attualmente il rito è unico e gli oggetti sono divenuti ormai comuni.

Altra novità rilevante ha riguardato l'entrata in vigore del novellato 720 bis cpc., che ha definitivamente stabilito la competenza del Tribunale ordinario in composizione collegiale per il reclamo contro tutti i provvedimenti del Giudice Tutelare, il che ha comportato, stante la maggiore concentrazione e rapidità del primo grado, un aumento di tali procedimenti.

Il numero delle amministrazioni di sostegno pendenti presso il Tribunale di Genova è notevolissimo, ed unico rispetto al panorama nazionale, 9.000 (con un rapporto quintuplicato rispetto alle gradi città in proporzione al numero di abitanti, in conseguenza dell'invecchiamento della popolazione ligure e genovese, in particolare della specifica longevità - molti amministrati hanno ormai intorno ai 100 anni di vita) di cui circa la metà affidata a professionisti in quanto non vi sono reti familiari, parentali o amicali idonee a sostenere il beneficiario. Al fine di gestire un flusso così rilevante di nuove procedure di AdS (a cui si aggiungono tutte le altre competenze del GT) è stato organizzato un sistema automatizzato, con una informatizzazione che prevede la predisposizione del decreto di fissazione dell'udienza in tempo reale ed a 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

È stato anche predisposto un metodo di conteggio dell'equo compenso che permetta di predeterminare i costi dell'amministrazione di sostegno, e sono state automatizzate le procedure di controllo dei rendiconti.

Conclusivamente, e come già evidenziato in passato, l'atteso avvio della riforma ordinamentale non potrà prescindere da una adeguata progettazione degli organici e dal reperimento di risorse. Con il divieto per i giudici ausiliari del TM di svolgere le attività di udienza con le parti e di ascolto dei minori si sottrarranno infatti alla giurisdizione risorse estremamente numerose, il che dovrà importare un esponenziale aumento del numero dei giudici togati. Estremamente problematica sarà poi l'individuazione dei giudici nei circondari più piccoli, ove andrà reperito un magistrato dedicato in via esclusiva alla materia.

È evidente, perciò, che l'efficacia di tutta la riforma si giocherà sull'aumento adeguato degli organici.

1.3 L'immigrazione e protezione internazionale.

La materia della protezione internazionale è oggetto di continui interventi normativi che hanno reso estremamente complessa l'interpretazione delle norme ed evidenziato, altresì, problemi di compatibilità con la normativa europea.

In particolare, si assiste ad una oscillazione ormai biennale in tema di protezioni minori: dalla prima formulazione che prevedeva la protezione speciale e la sussidiaria, si è passati nel 2018 all'abolizione di entrambe e poi al ripristino della speciale in varie modalità. L'ultimo intervento normativo ha previsto di nuovo l'abolizione della speciale e la riduzione delle ipotesi di conversione dei permessi esistenti in permessi lavorativi.

Gli effetti di tale ultimo intervento si stanno già manifestando su due piani:

- a) Molti extracomunitari, che non riescono a ricevere un rinnovo della protezione speciale, stanno iniziando a presentare domande di protezione internazionale (status o sussidiaria,) così incrementando il numero di ricorsi presso le Questure (e quindi successivamente presso le Commissioni territoriali ed a seguire in sede giurisdizionale);
- b) Nel contempo, venendo respinti i ricorsi prima accolti, stanno aumentando le impugnazioni sui rigetti di richieste reiterate, con immediato aumento del carico di lavoro dell'ufficio giudiziario.

Si è assistito quindi ad un abnorme flusso di lavoro in oggi di molto ridotto, anche nella durata dei procedimenti.

Continua, fino al dicembre 2024, il preziosissimo contributo degli esperti EUAA, con cui a livello nazionale sono state create schede paese e schede sicurezza per ogni paese di origine dei migranti, periodicamente aggiornate e consultabili da tutti gli uffici.

1.4 Il contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.

L'intervento riformatore di cui al D. Lgs. n 149/2022 ha prodotto alcune modifiche nella programmazione e nella gestione concreta dell'attività giurisdizionale, fermo restando che quest'ultima ha conservato in buona parte i tratti preesistenti all'introduzione delle forme di udienza alternative a quella tradizionale, artt. 127 bis e 127 ter c.p.c.

Si intende osservare che l'udienza in presenza anche successivamente al 1° gennaio 2023, è rimasta la modalità processuale prevalente dal punto di vista quantitativo ed altresì qualitativo.

Le udienze attraverso collegamento audiovisivo, non soggette a specifica rilevazione statistica, sono utilizzate soltanto da alcuni giudici e sono quantitativamente sensibilmente inferiori a quelle in presenza.

Sono comunque utilizzate nella prima udienza ed in quelle successive come strumento con finalità conciliativa, peraltro in adesione alla richiesta delle parti.

Anche la trattazione scritta ex art 127 ter cpc risulta essere di utilizzo inferiore rispetto alle udienze in presenza.

Si assiste in materia ad un incremento delle pendenze, che ha riguardato sia le cause di lavoro che quelle di previdenza; per le prime l'incremento è stato lievemente inferiore al 10%.

1.5 Il codice della crisi di impresa.

La novità di maggiore rilievo sul piano sostanzialistico continua a rimanere l'effettiva entrata in vigore del Codice della Crisi, dopo un triennio di differimenti dovuti anche alla necessità di adeguare l'impianto codicistico alla disciplina comunitaria, essendosi recepite larghe parti della direttiva "Insolvency" n. 1023 del 2019.

Per conseguire gli obiettivi del PNRR si è impressa un'accelerazione, che ha visto il varo di norme correttive immediatamente a ridosso dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa a luglio 2022 (D.lgs. 83/2022), il che si è riflesso sulla qualità della normazione e sulla predisposizione di un adeguato apparato organizzativo ed amministrativo per far funzionare a dovere nuovi e vecchi istituti concorsuali.

In ambito di crisi di impresa si assiste in tutto il distretto in particolare ad:

1. un lieve aumento delle aperture di liquidazione giudiziale nel 2023; il numero delle liquidazioni giudiziali non si è però significativamente discostato dai livelli pre-covid, sono emerse situazioni di insolvenza di diverse società a responsabilità limitata e di ditte individuali - specie nei comparti edilizio, della ristorazione e dei servizi - che le temporanee sospensioni dovute alla stagione emergenziale avevano semplicemente fatto accantonare;
2. un deciso aumento delle procedure di liquidazione controllata;
3. una diminuzione del ricorso ad altre procedure -non liquidatorie- riservate a soggetti diversi dalle imprese non minori;
4. un aumento delle procedure di esdebitazione dell'incapiente.

Tutto ciò pare ascrivibile all'ingravescente crisi economica, che impedisce anche solo la formulazione di ipotesi di risoluzione della crisi non liquidatoria per assenza di redditi ai quali attingere per il pagamento, anche in minima parte, dei creditori. Tale considerazione pare corroborata dall'aumento di coloro che si affermano totalmente incapienti e chiedono di essere esdebitati ex art. 283 Codice della Crisi d'Impresa.

La parte della riforma che ha creato maggiori problemi interpretativi, e che richiede una rimeditazione piuttosto radicale, e non solo superficiale, è quella che riguarda la disciplina del sovraindebitamento.

È infatti emerso, come prevedibile fin da tempo, un progressivo e sempre più consistente ricorso alle procedure di sovraindebitamento, le quali consentono ai debitori di pervenire in un arco temporale ragionevole, quando non estremamente ridotto, alla definitiva esdebitazione, con un benefico effetto per le loro future entrate patrimoniali. Questo effetto sostanziale – una sorta di "indulto civile" del debito - ha determinato non poche parti esegutate a ricorrere all'ausilio degli Organismi di composizione della crisi, per poi collocare le domande di accesso alle procedure nelle esecuzioni in corso, in modo da sospendere le esecuzioni stesse, soprattutto quelle immobiliari, le quali, non a caso in questo stesso lasso temporale appaiono in netta diminuzione.

Si registra poi un pericoloso arretramento rispetto alla definizione stessa di sovraindebitamento. La riforma ha infatti accolto una nozione meramente finanziaria del sovraindebitamento, mentre più appropriatamente la legge del 2012 si preoccupava di definirne i connotati sostanziali,

parlando in sintesi *di impossibilità non transitoria di adempimento*: mancano rinvii ad appropriati metri di verifica economica per accertare lo stato di effettiva esposizione debitoria.

Una nota sicuramente positiva si registra, invece, per gli accordi di ristrutturazione del debito di cui agli articoli 57 e seguenti del codice, che vengono preferiti dalle imprese in crisi rispetto allo schema concordatario classico - notevolmente ridefinito e anche appesantito dalla riforma - perché di più agevole gestione, non comportando tutto il regime di verifiche e controlli che fa perno sulla figura del commissario giudiziale del concordato.

Risulta poi inaspettatamente in ripresa presso il Tribunale di Genova il ricorso alle composizioni negoziate dalla crisi e concordati semplificati.

Ad essi hanno fatto ricorso organizzazioni con una notevole esposizione debitoria, specie erariale.

Si consideri in merito che, in relazione alle società che vi ricorrono ampiamente, come quelle calcistiche, il legislatore è stato costretto a rivedere il regime della transazione fiscale, alla luce delle fin troppo generose riduzioni dell'esposizione tributaria che le norme codicistiche consentivano.

L'aspetto che appare tuttavia più problematico di questo primo scorcio di applicazione del Codice della crisi non riguarda il piano normativo, ma piuttosto la mancata predisposizione delle risorse organizzative necessarie per dare impulso alla riforma, e riguarda quindi, soprattutto, i presidi informatici messi a disposizione dell'utenza esterna, magistratuale e di cancelleria, per consentire l'inoltro degli atti e dei provvedimenti ed il loro razionale inserimento nei fascicoli informatici.

Si assiste invero ad una proliferazione dei registri di cancelleria (i giudici delegati ne maneggiano attualmente nove), con seri problemi di rintraccio e collocazione degli atti redatti nei fascicoli, quando non di grave ritardo proprio nella visibilità degli stessi. Ne derivano quotidiane disfunzioni che si sono via via manifestate in procedure che non erano state previamente collaudate, ma sono state oggetto di collaudo e verifica "sul campo", a riforma entrata in vigore, nonché ad *un vero e proprio tracollo informatico per malfunzionamento degli applicativi ministeriali*.

Tutto ciò ha portato all'ottenimento di risultati deludenti sul piano dei tempi di lavoro, causato da una dotazione inadeguata delle stesse macchine informatiche, per nulla performanti rispetto ai dati che dovrebbero gestire.

L'impegno a gestire con rapidità le procedure liquidatorie è stato assunto seriamente dai magistrati addetti presso il Tribunale di Genova ed i risultati finali, quanto tempi e definizioni, sono appaganti e, vien da dire, quasi miracolosi rispetto alla grave criticità determinata dal ridotto numero di togati che si è registrato nel corso dell'anno.

Anche per queste procedure si è operato intensamente, nel senso di una standardizzazione degli atti in ingresso provenienti dai curatori e dai commissari giudiziali, e dei conseguenti provvedimenti adottati dai giudici delegati.

Si è anche agito in una prospettiva economica più incisiva, al fine di realizzare l'obiettivo del contenimento delle spese di procedura, che è uno dei principali obiettivi dichiarati della riforma ("economicità delle procedure").

In tutto il distretto hanno iniziato ad essere utilizzati i nuovi istituti previsti dalla riforma, e quindi la composizione negoziata della crisi per il perseguimento del risanamento precoce dell'impresa, mentre sono in diminuzione, come a Genova, e per le stesse ragioni, le procedure immobiliari.

In particolare, presso il Tribunale di Massa risultano incrementate le liquidazioni giudiziali - comprensive dei fallimenti-, tra cui i ricorsi prenotativi e molte procedure di sovraindebitamento, sensibilmente aumentate nell'anno in corso.

Risulta estremamente elevato il numero di ricorsi monitori aventi ad oggetto crediti connessi a prestiti o finanziamenti.

Tali procedimenti hanno subito un allungamento dei tempi di definizione a seguito della sentenza S.U. n. 9479 del 6 aprile 2023, essendo richiesto al giudice un vaglio d'ufficio in ordine alla presenza di clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, vaglio tale da necessitare sovente un'interlocuzione con il ricorrente mediante lo strumento del decreto ex art. 640 co.1 cp. Va evidenziato che presso il Tribunale di Genova risulta aumentato il ricorso alla conciliazione, con una crescita significativa della definizione per conciliazione; in talune sezioni i verbali di conciliazione nei primi nove mesi di quest'anno sono aumentati del 40%. I giudici ricorrono molto spesso, anche dopo l'istruzione della causa, alla formulazione di proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c., che vengono frequentemente accolte.

Risultano accresciute anche in materia di crisi di impresa le definizioni positive delle mediazioni, anche in ragione del lento, ma progressivo, mutamento culturale rispetto al nuovo procedimento, anche in settori - come i contratti assicurativi e bancari - nei quali si era maggiormente manifestata riluttanza. La percentuale, però, è ancora molto bassa sia per il numero dei procedimenti iscritti, che di quelli positivamente definiti.

Sempre in tutto il distretto si palesano assai numerose, ed in continuo incremento, le istanze volte all'apertura di procedure di amministrazione di sostegno. Ciò è dipeso oltre che dal tendenziale aumento dell'età media della popolazione, anche da disposizioni di legge che hanno ridotto il ricorso alle semplici deleghe per operazioni anche elementari, e dalla sempre più ampia richiesta, come quella formulata dai medici, della nomina di soggetti che esprimano il consenso informato ai trattamenti sanitari in nome e per conto di pazienti non in grado di esprimerlo in modo libero e consapevole.

Per quanto concerne il settore lavoro, avendo l'art. 441 *bis*, c.p.c. introdotto una disciplina ordinaria, ma specifica, per le impugnative di licenziamento nelle quali sia chiesta la reintegrazione nel posto di lavoro, ed essendo in esaurimento i procedimenti c.d. Fornero, si assiste ad una crescente iscrizione di impugnative di licenziamento con richiesta di reintegrazione che necessitano di adeguata calendarizzazione da parte dei giudici.

L'abolizione del rito Fornero ha avuto in tutto il distretto un impatto positivo sui tempi complessivi di definizione nelle controversie in tema di licenziamenti.

Apprezzabile la semplificazione delle procedure in cui è chiesto il licenziamento.

2. La Corte d'Appello di Genova: Settore penale.

L'area penale della Corte, per la quale la pandemia, in pressoché totale assenza di personale, ha cagionato un significativo rallentamento dei processi ed un accumulo di arretrato, vede l'aspetto più significativo e proficuo della normativa emergenziale, non a caso reso strutturale dalla recente riforma, nell'istituto della celebrazione del giudizio di appello senza udienza; esso, però, non ha inciso sulla produttività complessiva, anche perché trattasi di modalità di definizione che diviene operativa solo in via eventuale dopo la fissazione dei carichi di udienza.

La corte penale soffre del pesante arretrato stratificatosi nel corso del tempo ed ha patito per le lunghe malattie di diversi consiglieri verificatesi anche nel periodo di riferimento.

L'assenza dei componenti delle sezioni, ovvero l'impegno di taluni in diversi maxiprocessi, la cui celebrazione si è protratta con una durata pressoché annuale (come il processo c.d. "crollo torre piloti", il processo "spese pazze", i processi Amiu 1 ed Amiu 2) ha fatto sì che non si potesse ottimizzare il lavoro di due diversi collegi, dato che le sezioni sono tutte composte da un presidente e cinque consiglieri, ed ha quindi comportato la diminuzione del numero di udienze fissate ed il conseguente calo di produttività.

SETTORE PENALE	CORTE d'APPELLO
Indice di ricambio (clearance rate)	0,99
Indice di smaltimento	30%
Variazione delle pendenze	-1%
Disposition time (durata prognostica)	829gg

2.1 Effetti delle riforme processuali e riferimenti statistici. Istituti di deflazione, riti semplificati, sanzioni sostitutive, improcedibilità.

La disamina che segue ha ad oggetto le ricadute delle intervenute riforme processuali nelle aree del settore penale.

In relazione alla normativa inerente al settore penale della Corte sono tante le novità processuali, ma soltanto talune hanno, allo stato, sortito effetto deflattivo.

Per quanto concerne il secondo grado pochissime, ad oggi, in corte le pronunzie d'improcedibilità per sopravvenuta perseguibilità a querela, mentre il proscioglimento per speciale tenuità del fatto non ha subito particolari incrementi rispetto all'epoca precedente.

L'estinzione del reato per sospensione o condotte riparatorie non ha avuto al momento alcuna applicazione in secondo grado, ove si mantengono sporadici, come in passato, i casi di non appellabilità delle sentenze, pur se ampliati.

Va detto poi che risultano sempre rarissime le impugnazioni pervenute da parte di imputati condannati con la sola pena pecuniaria, e dunque tale aspetto della riforma non ha inciso sul carico di lavoro della corte.

Anche le nuove sanzioni sostitutive hanno avuto applicazione episodica.

Ancora, non è riscontrabile la valutazione circa l'incidenza del vantaggio accordato in casi di rinuncia all'impugnazione nei giudizi celebrati con rito abbreviato, onde non è possibile allo stato valutarne l'effetto disincentivante.

Quanto agli effetti delle riforme entrate in vigore nell'ultimo anno, spicca quella relativa all'improcedibilità in grado di appello (art. 344 bis c.p.p.). Appare allo stato difficile prevedere gli effetti e le ricadute della riforma c.d. Cartabia in tema di improcedibilità.

I presidenti di sezione hanno già privilegiato in ragione di essa la fissazione di tutti i procedimenti soggetti al nuovo regime, trascurando i più datati e bagatellari.

Nessuna improcedibilità è comunque, allo stato, stata pronunciata.

Venendosi ora al primo grado appare comunque prematuro valutare gli effetti della c.d. riforma Cartabia, e fornire giudizi e conclusioni.

Allo stato si può pacificamente rilevare che l'estensione delle ipotesi di reato perseguibili a querela ha comportato un sensibile aumento delle richieste di archiviazione per mancanza delle condizioni di procedibilità. L'effetto deflattivo della previsione della perseguibilità a querela si rileva altresì con riferimento ai singoli reati per i quali sono mutate tali condizioni.

Anche in tutti i Tribunali del distretto si registra un marcato aumento dei procedimenti definiti, con un importante aumento delle definizioni sia per difetto di querela, che per remissione di querela, frutto della recente riforma.

Parimenti considerevole è l'aumento delle definizioni per positivo esito della messa alla prova, così come quello delle sentenze emesse a seguito di rito abbreviato.

Si deve inoltre evidenziare che il nuovo istituto dell'udienza predibattimentale ha determinato un allungamento dei tempi di fissazione della prima udienza.

Dovendo infatti il giudice effettuare alla prima udienza un controllo più penetrante, comprendente anche lo studio approfondito dell'intero fascicolo delle indagini preliminari, al fine di valutare se emettere sentenza di proscioglimento, sono stati fissati un numero inferiore di procedimenti.

Le prime udienze predibattimentali ex art. 554 bis c.p.p. sono state tenute dalla metà di settembre 2023, e si deve dare atto delle criticità già emerse in relazione ad esse, poiché tale istituto crea inevitabilmente una dilatazione dei tempi processuali di definizione, soprattutto in tema di notifica del decreto che dispone il giudizio (poiché nel frequente caso di notifica non regolarmente effettuata o comunque non andata a buon fine, essa deve essere ripetuta dal Giudice con rispetto del termine di 60 giorni, e con conseguente differimento alla successiva udienza predibattimentale che non potrà essere fissata a breve, stante la ordinaria saturazione dei ruoli).

Nessun mutamento di numeri nell'ambito del circondario genovese per la nuova formulazione dell'art. 131 bis c.p. e dei benefici premiali riguardanti i decreti penali non opposti o le sentenze di condanna a seguito di giudizio abbreviato non impugnate. Preminente appare l'interesse, quanto ai decreti penali ed alle condanne in giudizio abbreviato, a coltivare opposizioni ed impugnazioni, piuttosto che a godere di ulteriori sconti di pena.

Diversamente, inizia a rilevarsi nei Tribunali del distretto un sensibile numero di condanne non impugnate, per le quali l'imputato ha beneficiato della riduzione di 1/6 ex art. 442 co. 2 bis c.p.p.

Aumentate, sempre nel distretto, le definizioni di procedimenti con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione del reato per buon esito della messa alla prova.

Va osservato peraltro che altre modifiche potrebbero assumere maggiore portata deflattiva, come ad esempio la limitazione alle impugnazioni - anche in prospettiva dell'impatto di esse sul carico della Corte di appello e della corte di Cassazione - estesa ai casi di manifesta strumentalità a fini di prolungamento dei tempi processuali, come nel caso delle impugnazioni dei patteggiamenti, anche allargati, richiesti dallo stesso imputato che poi impugna la propria stessa richiesta all'evidente fine di procrastinare l'esecutività della sentenza .

Ridotto fino ad oggi è anche in primo grado il numero di sentenze di condanna a pene sostitutive di pene detentive brevi.

Nei Tribunali periferici si rilevano invece aumenti significativi delle richieste di archiviazione ex art. 131 bis c.p.p.

Quanto all'applicazione da parte del PM della nuova regola di cui all'art. 408 c.p.p., che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, le nuove disposizioni non hanno comportato, a quanto sembra, alcun incremento delle richieste di archiviazione presso la procura genovese, sia che queste siano state inserite dal sistema tra le motivazioni "per infondatezza della notizia di reato", o tra le motivazioni "per altro motivo".

Si deve tener presente comunque che molte richieste di archiviazione prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 408 c.p.p. venivano motivate ai sensi dell'art. 125 disp. c.p.p., essendosi evidenziata l'inidoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari ed ancorata tale inidoneità ad una prospettiva di prevedibile assoluzione a dibattimento.

La mancanza di ragionevole previsione di condanna è invece diventata una formula decisoria molto importante presso l'ufficio Gip genovese, soprattutto nei casi molto combattuti di opposizione all'archiviazione.

In aumento invece nei Tribunali del distretto i decreti di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, proprio per mancanza di ragionevole previsione di condanna.

Nessuna variazione per le assoluzioni per particolare tenuità del fatto.

Quanto alla richiesta di sanzioni sostitutive, vi è scarsa applicazione dell'istituto presso l'Ufficio Gip genovese (vuoi perché vengono spesso applicate pene che eccedono i limiti edittali per la concessione, vuoi perché gli imputati sono spesso plurirecidenti, per cui la prognosi è sfavorevole). Un nuovo nucleo di richieste si sta facendo strada, invece, rispetto alle pene inflitte con i decreti penali.

È pur vero che le pene sostitutive sul piano astratto siano preferibili alla carcerazione, ma esse non vengono richieste dai difensori, poiché non le ritengono vantaggiose in quanto anticipatorie dell'esecuzione della pena, che nel regime ordinario è remoto, differito per diversi anni, quando cioè il Tribunale di sorveglianza sarà in condizione di esaminare la situazione dei c.d. " liberi

sospesi ", esame attualmente del tutto impossibile per la precaria situazione di quell'ufficio, di cui si dirà.

Sotto tale profilo sarebbero auspicabili allora tavoli congiunti con la magistratura di sorveglianza ed il foro per incentivarne l'applicazione.

Si assiste poi ad un impatto negativo conseguente all'introduzione dell'udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta, in quanto, a fronte di un organico immutato, lo stesso giudice è ora gravato di incombenze ulteriori e complesse, anche in termini di durata dell'udienza e doppio passaggio del procedimento prima in udienza predibattimentale, e poi in dibattimento.

Le nuove previsioni in tema di irreperibili e l'ampliamento della perseguibilità a querela ha determinato un aumento delle definizioni anche nel resto del distretto.

Altra novità del D. Lgs. 150/2022 (c.d. "*riforma Cartabia*") riguarda la riscossione delle pene pecuniarie cui prima provvedeva il Tribunale, mentre ora è previsto che sia il Pubblico Ministero a promuovere anche l'esecuzione delle pene pecuniarie (oltre che di quelle detentive), notificando al condannato un ordine di esecuzione recante ingiunzione al pagamento. In materia si è riscontrato un notevole arretrato (circa 1.400 circa atti) nell'iscrizione delle conversioni vecchio rito. Le pene pecuniarie da eseguire con il nuovo rito sono ad oggi solo 62, sono state tutte registrate, e sono stati già emesse undici ingiunzioni al pagamento.

Allo smaltimento del ritardo sul "vecchio rito" il lavoro della Procura ha recentemente registrato una buona accelerazione.

3. I Tribunali del distretto.

Tutti i Tribunali del distretto registrano un indice di ricambio positivo sia nel civile, che nel penale (tranne qualche giustificabile caso), attuati attraverso una adeguata calendarizzazione dei processi ed un costante controllo dei tempi di definizione.

Mostrano, però, tempi diversi nella celebrazione dei procedimenti; pare, per l'effetto, opportuno procedere ad un accorto monitoraggio funzionale all'omogeneità della situazione complessiva.


3.1 Settore civile.

Per quanto concerne il settore civile, va rilevato anzitutto che si sono rafforzati i nuovi assetti organizzativi e processuali.

Viene data attuazione da parte dei Tribunali ai criteri di priorità attraverso l'articolazione, nel progetto tabellare, di moduli organizzativi ad elevata specializzazione. Inoltre, i giudici di primo grado per attuare i criteri di priorità fissati nel programma di gestione e per ridurre l'arretrato, hanno cercato di contenere le tempistiche tra la conclusione dell'istruttoria e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, vigilando sui tempi per lo svolgimento delle CTU ed intervenendo con sollecitazioni quando non siano stati rispettati.


Tutti i tribunali registrano così nel settore civile un trend positivo di definizione rispetto alle sopravvenienze.

Un costante lavoro di calendarizzazione dei procedimenti ed il monitoraggio costante dei flussi hanno consentito di consolidare tali risultati soddisfacenti.



Le pendenze sono diminuite al Tribunale della Spezia del 10%, in quello di Savona del 29%. Nel Tribunale di Massa, nonostante gli indici negativi per la nota e drammatica situazione di esiguità di risorse umane, a fronte di una sopravvenienza di 3026 procedimenti, ne sono rimasti pendenti 2677. Tra tutti i dati positivi spicca la riduzione del DT, che a Savona si attesta sui 221 gg, quando la media nazionale è di 532.

SETTORE CIVILE	GENOVA	IMPERIA	SPEZIA	MASSA	SAVONA
Clearance Rate	+1,10	+1,21	+1,19	+1,03	+1,12
Indice smaltimento	47%	45%	42%	34%	62%
Variazione pendenze	-8%	-12%	-10%	-2%	-15%
Disposition Time	411gg	430gg	496gg	671gg	221gg



In tutti i Tribunali del distretto, quanto al processo civile telematico, i giudici civili, togati ed onorari, utilizzano proficuamente la “*consolle del magistrato*”, curandone l’aggiornamento per il deposito dei propri provvedimenti e per la redazione dei verbali in formato digitale nativo, in qualche caso condividendone il contenuto con avvocati e parti a mezzo del monitor assegnato. Si provvede ad un monitoraggio costante dei ruoli attraverso la consolle.

Il Pct può quindi dirsi giunto a completa realizzazione, con la Consolle del Magistrato e, da ultimo, la Consolle del Cancelliere.

Le cancellerie utilizzano *Sicid* e *Siecic*, in attuazione delle prescrizioni normative; a tal fine, il personale abilitato è dotato di *scanner*.

I magistrati fanno uso inoltre del “*modellatore*”, che consente un’ottimizzazione delle tempistiche di redazione dei provvedimenti, specialmente quanto alle procedure monitorie. Sono in attesa che venga loro messa a disposizione la firma digitale e di utilizzare un sistema di autenticazione che prescindendo dall’utilizzo della *smart card*, cosicché non si pongano più problemi di smagnetizzazione, rottura e scadenza.

Presso il Tribunale di Genova sono del tutto confortanti sia i dati relativi al c.d. *disposition time* (inviati di recente dal Ministero), così come l’indice di ricambio, e va evidenziato che le cause risultano avere durata ben inferiore ai tre anni.

Attualmente il numero delle iscrizioni ha subito una diminuzione, ma non è ancora chiaro se si tratti del rallentamento dovuto all’entrata in vigore della riforma Cartabia, con i più gravosi incombenzi dovuti all’avvio della causa.

Per tutti gli uffici di primo grado l’apporto dei magistrati onorari è stato estremamente importante: senza questo contributo i tempi di definizione dei procedimenti sarebbero probabilmente raddoppiati, e si sarebbe determinata una situazione di ingolfamento ingestibile.

Purtroppo, le piante organiche della magistratura onoraria presentano anch’esse significative scoperture.

3.2 Settore penale.

Nei Tribunali del distretto, quanto al penale, sono stati adottati sistemi informatizzati che consentono in ogni momento il controllo sulla scadenza delle singole misure nelle diverse fasi da parte di ciascun giudice.

È stato utilizzato con regolarità (ed è tutt’ora in uso) il sistema di multi-videoconferenza (MVC-1) gestito dal DAP per la partecipazione a distanza al dibattimento di detenuti (in una casa circondariale che sia a tale scopo attrezzata). Tale sistema ha consentito di svolgere udienze con collegamenti da remoto, assicurando i requisiti di effettività della partecipazione (reciproca visibilità e udibilità) prescritti dalla normativa nazionale e sovranazionale, nonché dalla giurisprudenza costituzionale.

Importante appare l’incremento del canale comunicativo per via informatica e telematica, nonché la migliore fruibilità dei siti web da parte degli utenti, poiché in taluni casi essi sono divenuti il canale preferenziale per gli avvisi e gli aggiornamenti di interesse (provvedimenti organizzativi, avvisi relativi alle udienze: si ricorda come settimanalmente il settore penale provvede a pubblicare sul sito le “fasce orarie” delle udienze penali) ed ha portato ad un graduale aggiornamento, con l’aggiunta di un canale *Telegram* cui è possibile registrarsi per ricevere in tempo reale le *news* di interesse generale.

Si è già fatto cenno, poi, all’esteso ricorso alla Pec da parte degli avvocati (con massiccio utilizzo della casella ‘*depositoattipenali*’) ed all’evidenziato amplissimo ricorso a tale strumento per il deposito delle impugnazioni proprio in materia di cautele reali.

Quanto alle materie trattate, deve darsi atto che i reati che risultano in progressivo aumento nel circondario genovese sono rappresentati da quelli tema di infortunistica sul lavoro, colpe

professionali e reati in materia di alimenti, poiché solo a Genova risultano sopravvenuti 518 procedimenti a carico di noti, a fronte di 459 nel periodo precedente.

Ben 17 sono i procedimenti genovesi che riguardano omicidi colposi a seguito di infortunio sul lavoro.

Con riferimento ai reati ai danni di cc.dd. fasce deboli (violenza sessuale, stalking, maltrattamenti in famiglia) risultano sopravvenuti 987 procedimenti a carico di indagati noti (erano 705 nel periodo precedente).

Si assiste, dunque, ad un progressivo aumento della perpetrazione di tali condotte.

Non ci si può, allora, esimere dall'interrogarsi sull'origine di tale incremento, sempre progressivo, verificatosi nel corso degli ultimi anni, e valevole, nella sua propria consistenza, a rappresentare la maggiore espressione criminosa del panorama penalistico locale, ma anche nazionale.

Deve allora anzitutto rilevarsi che si tratta di tipologie di reato che solo recentemente, per una svolta propriamente culturale, hanno registrato una maggiore emersione rispetto al silenzio serbato da sempre su comportamenti ritenuti privati e consumati all'interno della famiglia.

Va detto poi che al progressivo aumento delle denunce per maltrattamenti non corrisponde fisiologicamente la conclusione del procedimento con la condanna, risultando frequenti le ritrattazioni da parte della denunziante, talvolta fondate su un effettivo recupero del rapporto interpersonale col denunciato, talaltra sul ridimensionamento dei contenuti stessi della denuncia, rivelatasi scaturire più che altro da una conflittualità interpersonale o motivi economici, o, più frequentemente, ridimensionati sulla spinta di ulteriori intimidazioni, che causano un timore incombente per l'aggravato stato di soggezione .

Va favorevolmente rilevato che risulta peraltro stabilizzata nel territorio, anche in chiave preventiva, una rete di analisi e sostegno per tali problematiche sociologiche, nutrita dai vari protocolli sottoscritti dalla procura con diversi soggetti istituzionali, tra cui si rammentano il "Protocollo d'intesa per la promozione di azioni e di politiche attive finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza di genere e per l'istituzione del percorso rosa", comunemente noto come "Protocollo Amaltea", concluso il 27 giugno 2014 tra la Regione Liguria, la Procura della Repubblica, la Prefettura di Genova, la Questura di Genova, i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della G.d.F., l'ASL III Genovese, l'ASL IV Chiavarese, gli ospedali genovesi (San Martino, Galliera, Gaslini ed Evangelico), l'Università degli Studi di Genova e i dipartimenti di Scienze e Neuroscienze, poi ripreso nel protocollo stipulato da tutti i soggetti in "Rete contro la violenza", denominato "Protocollo per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e persone vulnerabili nella regione Liguria", concluso l'8 marzo 2018 tra i soggetti della "rete" e cioè la Regione Liguria, il Comune e la Città Metropolitana di Genova, la Prefettura di Genova, le Prefetture del distretto, la Procura Generale di Genova, la Procura di Genova, le Procure del Distretto, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, la Questura di Genova, le Questure del distretto, il Comando Regionale della G.d.F., la Legione Carabinieri Liguria, l'Università degli Studi di Genova, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'azienda Ligure Sanitaria (Alisa), gli ospedali genovesi (San Martino, Galliera, Gaslini ed Evangelico), l'Anci Liguria ed i Comuni di La Spezia, Chiavari, Savona e San Remo.

Merita di ricordare che è stata creata a cura di Alisa, operatore del settore sanità regionale, una *banca dati degli accessi ai pronti soccorsi* della Regione che per uno stesso soggetto si rivelino particolarmente frequenti, e quindi sospetti, sotto il profilo della possibile violenza ad opera di terze persone.

Il protocollo è stato rinnovato con qualche emendamento nel 2022, e si è arricchito nel luglio 2023 di un ulteriore *protocollo sullo schema di intervento dei soggetti della rete in caso di sospetto uso di sostanza ipnoinducenti*.

Non v'è dubbio che per la citata tipologia di reati, comprendente quelli in materia sessuale, risultano progressivamente aumentate le pendenze.

Sempre sul piano sostanzialistico va detto, in tema di reati contro la P.A., che sono stati siglati a Genova il Protocollo d'intesa concluso tra l'Anac, la Procura Generale, questo Ufficio e le altre Procure del distretto il 16 maggio 2017 in cui vengono, tra l'altro, sottolineati i doveri di informazione previsti dagli artt. 129 c.3 disp. att. cpp ed art. 38 c.1 lett. m) ter) del D.lgs. 163/2006 ed il Protocollo concluso tra la Procura Regionale della Corte dei Conti, la Procura Generale, questo Ufficio e le altre Procure del distretto l'11 ottobre 2018.

Sempre a Genova si riscontra un sensibile aumento delle segnalazioni da parte del Giudice Tutelare per reati commessi da amministratori di sostegno: più frequentemente si tratta di peculati in danno dei beneficiati, ma talvolta anche di omissioni di atti d'ufficio per mancato deposito del rendiconto annuale.

Dal punto di vista quantitativo l'incremento più notevole delle sopravvenienze è tuttavia sicuramente dovuto ai reati in materia di reddito di cittadinanza, di cui alla legge 26/2019, mentre una particolare indagine, da cui ormai sono scaturiti alcuni processi, ha riguardato le truffe in danno dell'Ospedale San Martino commesse per sottrarsi al pagamento dei ticket su analisi e visite mediche.

E' da osservare poi che la normativa emergenziale dettata dall'epidemia Covid ha visto emanare numerose leggi che prevedevano contributi ed erogazioni pubbliche a favore degli operatori economici danneggiati dalla pandemia; si tratta della l. 21/5/2021 n. 68 recante conversione del D.L. 22/3/2021 (c.d. "*decreto sostegni*"), della l. 23/7/2021 n. 106 recante conversione del D.L. 22/5/2021 (c.d. "*decreto sostegni bis*"), della l. 18/12/2020 n. 176 recante conversione del D.L. 28/10/2020 "c.d. "*decreto ristori*", della l. 17/7/2020 n. 77 recante conversione del D.L. 19/5/2020 "c.d. "*decreto rilancio*" ed infine la l. 5/6/2020 n. 40 recante conversione del D.L. 8/4/2020 "c.d. "*decreto liquidità*" che ha previsto finanziamenti alle imprese con concessione di garanzia da parte di Sace S.P.A. o del Fondo Centrale di Garanzia.

Ne sono derivate molte denunce, quasi tutte ad opera della G.d.F., e procedimenti per i reati di malversazione ed indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui agli artt. 316 bis e 316 ter c.p.

Anche presso tutti i Tribunali del distretto continuano ad aumentare progressivamente i citati procedimenti di c.d. fasce deboli che, fino agli anni passati, hanno sovraccaricato soprattutto il ruolo monocratico, ma che ora stanno via via gravando anche sul ruolo del collegio (a seguito di modifica normativa che ha attribuito al collegio alcune ipotesi aggravate del reato di cui all'art. 572 c.p.).

Si segnala in proposito da parte del Tribunale per i minorenni un approccio precoce alla sessualità (e lo stesso vale per le sostanze stupefacenti citate ed esaltate con il ricorso a video musicali e social come *tiktok*) attraverso gli strumenti virtuali.

Sono così aumentati i reati collegati allo scambio di messaggi, audio, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti (il c.d. *sexting*) commessi con estrema superficialità, che fanno circolare immagini sessuali coinvolgenti minori ritratti in pratiche degradanti.

Anche in questa deriva culturale va ricercata l'origine del ricorso alla violenza di genere.

In tutto il distretto prosegue l'effetto deflattivo correlato all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, che continua ad essere utilizzato con elevata frequenza, ed è confermato l'incremento del numero di procedimenti definiti tramite tale rito alternativo.

L'aumento delle richieste di definizione mediante messa alla prova ha però necessariamente comportato un correlativo aggravio del locale Ufficio Esecuzione Penale Esterna, con conseguente, ancorché lieve, allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti trattati, secondo questo modulo procedimentale (e segnatamente dei tempi necessari all'UEPE per l'elaborazione del programma).

In tutti gli uffici di primo grado si assiste ad una considerevole diminuzione delle pendenze penali.

A Savona essa risulta in misura del 20% all'ufficio Gip. Tale risultato è il frutto di una attenta attività di programmazione, ove si è privilegiata una struttura amministrativa verticale, organizzata per obiettivi, con assistenza qualificata ai giudici.

Anche presso il Tribunale della Spezia si evidenzia una marcata diminuzione delle pendenze (ridotte del 12%), con una riduzione del DT da 265 gg a 245. Si assiste in tutti ad uno sforzo continuo per eliminare le pendenze più risalenti del ruolo collegiale.

SETTORE PENALE	GENOVA	IMPERIA	SPEZIA	MASSA	SAVONA
Clearance Rate	+1,06	+0,88	+1,10	+0,91	+1.03
Indice smaltimento	57%	42%	59%	53%	68%
Variazione pendenze	-16%	-10%	-12%	-7%	-16%
Disposition Time	250gg	500gg	245gg	310gg	153gg

Nel distretto si sono inoltre approntati accorgimenti per ridurre al massimo i tempi di transizione dei fascicoli da un grado all'altro, sia con una raccolta massiva degli stessi e trasmissione anche con automezzi, sia con il potenziamento dell'ufficio preposto, allo stato con ritardi di molto ridotti rispetto al passato.

Attualmente i tempi di trasmissione degli atti in Corte variano a seconda degli uffici periferici di provenienza e delle loro difficoltà; si va da un periodo di circa due mesi per Imperia e Genova, tre mesi dal Tribunale di Savona e La Spezia, ai sei mesi del Tribunale di Massa.

La Corte stessa, peraltro, trasmette gli atti dei ricorsi in Cassazione in un tempo che varia dai 15 gg. ad un massimo di 2 mesi per i fascicoli più complessi.

3.3 Criticità nei Tribunali.

Affligge tutti i Tribunali del distretto un *deficit* diffuso ed, allo stato, di difficile risolvibilità, quale quello dell'inadeguatezza numerica dell'organico.

In particolare, risulta esiguo il numero di magistrati, tale da determinare crescenti difficoltà.

Stante l'inadeguatezza del numero dei giudici togati in servizio è fondamentale l'apporto dei giudici onorari, spesso destinati in supplenza ai giudici di pace. Anche questi ultimi sono afflitti da una pianta organica insufficiente, tanto più in relazione all'aumento di competenza per valore recentemente attuato. In questa situazione vanno dunque incrementate presso il G.d.P. forme di giustizia riparativa e conciliativa.

Altra criticità è rappresentata dal sottodimensionamento degli UEPE, che non consente di provvedere in tempi rapidi alla definizione dei procedimenti con messa alla prova e quelli ove sono applicate misure detentive brevi.

Il male peggiore è però rappresentato dal fatto che tutti gli uffici patiscono rilevanti ed ancor più gravi scoperture di organico nel settore del personale amministrativo, scoperture che risultano assolutamente insanabili, e che rappresentano uno dei casi più disastrosi, se non il più disastroso d'Italia, forse anche per l'elevata età della popolazione impiegatizia, tutta recentemente pensionatasi in blocco o ormai prossima al pensionamento.

Basti pensare, ad esempio, che ad Imperia la scoperta del personale sarà di fatto a breve del 63%, e che ben 9 dei presenti usufruiscono dei benefici della legge 104. Mancano i dirigenti amministrativi ed il rango dei cancellieri, sempre ad Imperia, ha una scoperta dell'83,3%.

Di tale criticità si dirà più specificamente in seguito.

Quanto, poi, alle difficoltà specifiche, spicca nel distretto la situazione del Tribunale di Massa, in cui continua a permanere un organico decisamente insufficiente rispetto ai carichi di lavoro, per il quale si sono invocati da più tempo, del tutto inascoltati, interventi strutturali. In esso si manifestano da epoca di molto risalente, ed in modo sempre più incisivo, problematiche relative all'inadeguatezza numerica dell'organico, sproporzionata agli indici lavorativi.

Grava infatti su questo Tribunale un carico di sopravvenienze pro capite, sia nel settore civile, che in quello penale, superiore a quello di tutti gli altri magistrati del distretto, nonostante la definizione di un numero di processi pro capite superiore agli altri, e nonostante ciò, e la ripetuta richiesta di interventi revisionali, la pianta organica, anziché rafforzarsi, è stata ulteriormente depauperata per il verificarsi di nuove scoperture.

Le ulteriori vacanze si aggiungono quindi ad una pianta organica inadeguata sia del personale magistratuale, che di quello amministrativo. La mancanza di personale di cancelleria ha imposto di destinare in parte i funzionari AUPP a settori di cancelleria che altrimenti rischiavano gravi disservizi o addirittura anche la paralisi totale.

Ciò rende ragione dei numeri talvolta insoddisfacenti sopra riportati, nonostante lo sforzo encomiabile di tutto il personale in servizio.

Presso tale ufficio sono stati comunque conclusi processi importanti sia di corte d'assise, che in materia di stalking e maltrattamenti in famiglia, ma ne restano pendenti altri che per la loro mole paralizzano l'intera attività del collegio.

In particolare, l'inadeguatezza dell'organico di questo Tribunale rischia di vanificare lo sforzo indagatorio che ha condotto alla formalizzazione di otto maxiprocessi di particolare complessità e durata, nonché rilievo criminale (con numerosissimi capi d'imputazione e centinaia di testi per ognuno), e per i quali sono state adottate numerose misure cautelari, processi per lungo tempo fermi e che soltanto ora hanno ottenuto un avvio.

Questa situazione, più volte segnalata, desta non poca preoccupazione.

Anche nel settore del monocratico penale sono stati trattati, e sono tuttora pendenti, processi di estrema complessità, che impongono istruttorie lunghe e defatiganti, e che distolgono risorse da tutti gli altri numerosi procedimenti.

Migliorata appare invece la situazione del Tribunale di Genova che l'anno trascorso ha patito una tanto improvvisa, quanto drastica, scopertura delle piante organiche dei magistrati del settore penale. Dopo diverse segnalazioni, ed anche proteste del foro, il CSM ha destinato a questa sede, con diverse procedure, 9 magistrati, ma nonostante questo sforzo si segnala che ancora mancano presso questo ufficio ben 16 giudici e 2 presidenti di sezione.

Né può trascurarsi il fatto, relevantissimo, che pende tuttora dinanzi al Tribunale di Genova il procedimento 10468/2018 a carico di 58 imputati, riguardante il crollo del Ponte Morandi: l'esame dei testimoni del PM si è esaurito alla ripresa del processo a settembre; sono state celebrate ad oggi 101 udienze per l'intera giornata.

Alcuni reati in materia di falso si prescriveranno a partire dal 14.06.2024, ma deve darsi atto che si tratta di un processo di enormi dimensioni, si pensi che i soli capi di imputazione sono espliciti in 1439 pagine, le parti civili ammesse sono 213, i testi ascoltati 167, i faldoni contenenti documenti cartacei acquisiti sono 144, 69, i supporti informatici sono di circa 12 terabyte in gran parte su sito SharePoint!

Critica è poi la situazione anche presso l'ufficio Gip del Tribunale genovese, ove la scopertura di magistrati è pari al 30% a fronte dell'organico della Procura completamente coperto.

Oltre ai costanti carichi di lavoro e l'estrema urgenza che caratterizza il lavoro di questo ufficio, deve evidenziarsi che quasi in contemporanea presso di esso sono iniziati due procedimenti di eccezionale dimensione e impegno (c.d. "Autostrade bis" e "Qui Group") di difficilissima gestione.

Nel primo procedimento 314/2019/21 R.G.N.R., sono contestati i reati di cui agli artt. 356, 432 cp, 449- rif. 434 cp riguardanti tra l'altro il mantenimento della funzionalità di alcune importanti infrastrutture, segnatamente ponti e numerose gallerie compresi nel I Tronco autostradale di Genova; esso ha avuto avvio dai crolli verificatisi all'interno della galleria Bertè, e vede in buona parte coinvolti gli stessi imputati del procedimento per il crollo del Ponte Morandi, con evidenti complicazioni processuali.

Nonostante tali pesantissime difficoltà, e grazie all'encomiabile sforzo di molti, si riscontra un progressivo aumento delle definizioni, che al momento superano le sopravvenienze.

Nel distretto non si presentano più criticità in ordine all'utilizzo delle aule, tutte ormai idonee a contenere diversi presenti, con un adeguato ricambio dell'aria e mantenimento delle distanze.

3.4 Il Tribunale di sorveglianza.

Anche in questo ufficio si registra una preoccupante carenza di personale amministrativo, che è tale da aver determinato un consistente arretrato di provvedimenti del giudice ancora da eseguire. Conseguentemente sono stati adottati provvedimenti organizzativi che hanno introdotto ordini di priorità nell'esecuzione delle decisioni di talune tipologie di procedimenti, a discapito di altri; si è giunti anche a sospendere alcune attività di cancelleria, con pregiudizio per il diritto ad una ragionevole durata dei procedimenti sancito dalla Carta costituzionale.

Si assiste quindi ad una dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti, destinati ad aumentare ulteriormente a causa della ingravescente mancanza di risorse umane.

Quanto alle novità normative, nel periodo in esame sono ancora presenti i disservizi ormai cronici derivanti dalla piena attuazione della significativa modifica processuale introdotta dal D. Lgs. 123 del 2018, che ha duplicato gli adempimenti amministrativi per ogni singolo affare.

Il riferimento è all'introduzione del comma 1 ter all'art. 678 c.p.p. che disciplina la procedura davanti al Tribunale per la concessione di misure alternative alla detenzione in relazione a pene da espiare, anche residue, non superiori all'anno e mezzo.


A fronte di tale complessità procedurale il Ministero non ha ancora aggiornato i sistemi informatici per renderli coerenti con il dato normativo.

La normativa introdotta con la riforma Cartabia in materia di pene sostitutive non ha avuto ad oggi alcun impatto significativo sull'Ufficio di sorveglianza, essendo del tutto irrilevante il numero delle applicazioni di dette pene in sede di cognizione. Ulteriori novità normative sono rappresentate dalla modifica del regime introdotto dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 conv. l. 30 dicembre 2022 n. 199, che ha profondamente innovato la disciplina in materia di benefici penitenziari per i detenuti per i reati di cui all'art. 4 bis ord. pen. e, tra questi, per i reati di criminalità organizzata, mafiosa e per finalità di terrorismo, ampliando notevolmente gli adempimenti istruttori in ragione della modifica dei requisiti per l'accesso ai benefici.

Negli Istituti di pena della Regione Liguria e di Massa permangono le condizioni di grave sovraffollamento carcerario, essendo presenti al 30 giugno 2023 n. 1625 detenuti nel distretto (rispetto ai 1.539 detenuti presenti al 30.6.22) a fronte di una capienza regolamentare di 1284 detenuti.

In termini assoluti le carenze risultano più accentuate negli Istituti della città di Genova, con una percentuale di sovraffollamento particolarmente elevata per Marassi (percentuale di sovraffollamento 30,65%) e per Pontedecimo (percentuale di sovraffollamento 47,91%), oltre che per Imperia, con una percentuale di sovraffollamento del 35,84% e Massa con una percentuale di sovraffollamento del 30%. Tale sovraffollamento importa peraltro un sempre

maggior numero di ricorsi ex art. 35 ter ordinamento penitenziario in materia di rimedi risarcitori per l'espiazione pena in condizioni inumane e degradanti, in violazione dell'art. 3 della CEDU.



È pienamente funzionante la REMS “Villa Caterina” sita a Genova Prà, le cui criticità rappresentate dallo scarso ricambio degli ospiti in misura di sicurezza con conseguente allungamento della lista di attesa, e dalla fine del secondo semestre 2022 è operativa anche la R.E.M.S. di Calice al Cornoviglio, che ha iniziato a ricevere il ricovero degli internati dal settembre 2022, ed è ormai in piena attività.

Anche l'ufficio di sorveglianza di Massa patisce pesantissimi vuoti di organico, che comportano la paralisi di taluni servizi e significative ricadute sul Tribunale di Sorveglianza, chiamato a sopprimere a detta rilevantissima disfunzione.

Quanto alla produttività, il dato maggiormente significativo è rappresentato dall'incremento dei sopravvenuti (+24) e definiti (+21%) con riferimento ai procedimenti dell'Ufficio; è appena il caso di segnalare che gli incrementi di cui sopra sono relativi ad un carico che nel periodo precedente era già aumentato di oltre il 40%, e che segna un incremento ulteriore superiore a detta percentuale, il che dà luogo ad un carico di lavoro insostenibile. Il personale amministrativo non è più in grado di smaltire i carichi di lavoro prodotti dai magistrati, già di per sé in flessione.

Nel periodo in considerazione 1.7.2022 – 30.6.2023 sono state concesse 1.885 misure alternative e respinte n. 931 misure a fronte delle 1.843 concesse nel precedente periodo e respinte 1003, con un saldo negativo in relazione ai rigetti di misure alternative.

3.5 La giustizia minorile.

Va anzitutto registrata presso il Tribunale per i minorenni la problematicità dell'impatto della riforma civile.

Dal punto di vista degli obiettivi del PNRR la trasformazione del rito camerale, erroneamente qualificato nelle statistiche e nei registri come "volontaria giurisdizione", in un rito contenzioso e con provvedimento finale nella forma della sentenza, avrà come effetto un aumento dei tempi di definizione di tutti i procedimenti minorili.

La nuova disciplina introdotta per l'allontanamento dei minori ha avuto invero il pregio di comprendere anche l'allontanamento del minore a seguito di un genitore, facendo così emergere molti casi di allontanamento della madre a seguito di maltrattamenti, ed è stata quindi proficua sotto tale profilo.

Apprezzata la nuova disciplina del curatore speciale, che però, va detto, ha comportato un notevole aumento del relativo capitolo di spesa.

Per quanto concerne il nuovo rito unificato ancora non è possibile, dati i tempi ristretti, stabilirne l'impatto. Anche lo stillicidio di proroghe che riguarda l'apporto fondamentale dei giudici onorari, che dovrà purtroppo venir meno, impedisce ai dirigenti un'efficace programmazione delle attività.

Traumatica è stata poi la brutale anticipazione dell'entrata in vigore della riforma processuale, che l'articolo 35 del D. Lgs. 149/22 prevedeva al 30 giugno 2023, avvenuta con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, anticipazione al 28 febbraio 2023, senza che gli uffici potessero programmare l'attività, e senza che i legali avessero avuto il modo di approfondire le numerose novità normative, giustificata con il richiamo venuto dal contesto europeo ed il rischio di perdere la prima *tranche* dei fondi del PNRR. Stupisce peraltro una così marcata accelerazione per uffici, quali quelli minorili, cui erano state peraltro negate le risorse degli addetti all'Ufficio per il processo.

In quel momento non solo nulla era predisposto, ma soprattutto a quella data si utilizzavano ancora registri informatici in uso (SIGMA) privi di interattività con i soggetti esterni, e la gestione delle nuove procedure continuava ad essere espletata con modalità analogiche e con accesso al fascicolo cartaceo. Impossibile pertanto il deposito telematico degli atti da parte dei privati e da parte degli stessi giudici, così come previsto dall'articolo 196 quater disp. att. c.p.c..

Impossibile inoltre, e soprattutto, il fitto scambio di atti tra le parti (30, 20, 10, 5 giorni prima della prima udienza) previsto dal nuovo articolo 473 bis 14 c.p.c. e seguenti, che presuppone necessariamente un collegamento telematico tra lo studio del privato, l'ufficio del PM e la cancelleria.

Il passaggio al processo civile telematico può dirsi avvenuto solamente dal 1° luglio 2023, e ad oggi non può dirsi ancora compiuto, nonostante l'impegno e le accelerazioni imposte dal DGSIA con una leale e importante collaborazione da parte degli uffici minorili.

Ci si è infatti trovati di fronte all'impossibilità di migrare tutti i fascicoli civili, ciò essendo possibile solo per quelli pendenti, con la migrazione limitata al solo numero di ruolo ed al titolare del procedimento. Non sono migrate le generalità del minore, non sono migrate le generalità delle parti (i genitori) ed i relativi legali, non sono migrati i dati del curatore, non sono migrati i passaggi "storici" del procedimento.

Per l'effetto, le parti processuali non hanno potuto accedere agli atti del procedimento, e solo a metà settembre DGSIA, a seguito dell'analisi del gruppo istituito dal Ministero, ha individuato per quali fascicoli garantire la visibilità ed ha reperito (in tempi davvero rapidi, ed anche a seguito di sollecitazione del CSM) risorse per effettuare, fascicolo per fascicolo, l'operazione di bonifica e *data entry* per consentire ai legali di accedere ai fascicoli processuali.

Detta operazione di bonifica e data entry si rivela però assai lenta ed è al momento ancora in corso.

Il Tribunale minorile si occupa inoltre di ulteriori procedure con funzioni para-amministrative in materia di adozioni nazionali ed internazionali, che poco hanno a che vedere con la struttura di un processo di parte (nelle dichiarazioni di disponibilità ad adottare ex art. 25 L. 184/83 neppure devono esitare in un provvedimento).

Tale attività (a Genova oltre 300 procedimento all'anno) che in tutti i TM veniva predisposta dalle cancellerie, al momento deve invece essere svolta, con inevitabili ritardi, direttamente dal Presidente attraverso la Consolle.

Tuttora, poi, il sistema non è in grado di gestire la trasmissione del procedimento dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale Ordinario, così come previsto dall'articolo 38 disp. att. c.c.

Nonostante tali oggettive difficoltà il Tribunale per i Minorenni prosegue il suo trend altamente positivo di produttività.

Si ricordi che dal 2018 le procedure di Volontaria Giurisdizione (comprehensive nel 2023 delle nuove procedure contenziose per i ricorsi ex art 330/333 cc prima classificati in SIGMA nel registro VG):

- sono complessivamente diminuite del **42,5%** (e nell'ultimo anno del 19,5%);
- le procedure ultratriennali sono diminuite del **67,6%**;
- le procedure ultradecennali sono diminuite dell'**96,1%**;
- procedure iscritte negli ultimi 3 anni sono diminuite dell'**11,3%** (-23,7% nell'ultimo anno);
- le procedure di Adottabilità complessive sono diminuite del **60,6%**;
- le procedure di Adottabilità ultratriennali sono diminuite del **75,6%**;
- le procedure di Adottabilità ultradecennali sono diminuite del **75,5%**;


Quanto ai registri VG/Contenzioso, di per sé portante numeri elevati, e tra essi in particolare le procedure di controllo della responsabilità genitoriale (artt. 330/333, 332, 317 bis cc), si assiste anche per tali materie ad una importante diminuzione delle pendenze, nonostante l'aggravio

costituito dalle altre nuove competenze e dalla pressione delle procedure relative all'immigrazione.

L'aumento delle pendenze fisiologiche dei procedimenti iscritti nel registro della Volontaria Giurisdizione che si era registrato nei 2 anni precedenti (2021 e 2022) era da imputarsi unicamente all'aumento esponenziale delle sopravvenienze, ed in particolare alle procedure relative ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Nel 2022 vi è stato un aumento delle procedure totali iscritte rispetto al 2021 del **52,2%** e, rispetto al 2018, addirittura del **106,7%**, mentre nel primo semestre considerato vi è stato un decremento ascrivibile principalmente al calo delle tutele.

Se si escludono le tutele dei MSNA¹ - per il loro numero e per la doppia registrazione dovuta ai provvedimenti di ratifica delle misure di accoglienza adottate dai Servizi Sociali nei confronti dei minori stranieri - nel 2022 vi è stato comunque un aumento delle procedure di VG/cont. del **73,2%** rispetto al 2018.

L'andamento delle sopravvenienze civili (2018/2022) è ancor più evidente nella seguente rappresentazione grafica, nella quale si osserva come ormai le sopravvenienze abbiano superato il volume di affari antecedente il trasferimento di competenze al Tribunale Ordinario avvenuto nel 2013, e rende l'idea di quanto inciderà la riforma una volta che gran parte degli affari verranno trasferiti ai giudici togati monocratici - che non potranno avvalersi, a legislazione invariata, dell'apporto dei Giudici Onorari - presso le sedi circondariali.



¹ Minori Stranieri Non Accompagnati

Aumento delle sopravvenienze che conferma il crescente malessere dei minori, la sofferenza e fragilità dei genitori e la necessità ineludibile di un'autorità giudiziaria che si occupi in maniera competente ed esclusiva di tali situazioni.

Tale aspetto verrà precipuamente affrontato con l'avvio in fase sperimentale della riforma del nuovo Tribunale della famiglia e delle persone, per il quale il Tribunale di Genova è stato individuato come ufficio-pilota.

Per tutto il 2022 e la prima parte del 2023 è proseguito il massiccio afflusso di minori stranieri provenienti per lo più dal nord Africa.

Si deve poi porre l'attenzione al dato relativo alla **ratifica** delle misure di protezione (voce "MSNA") per evidenziare come nel periodo 30.6.2017/30.6.2018 vi erano state **80** nuove iscrizioni, mentre nel periodo 17.7.2021-17.7.2022 sono stati iscritti **630** procedimenti relativi alla stessa materia (+ **687 %**) e dal 1.7.2022 al 30.6.2023 **785** procedimenti.

Quanto alle **Tutele** relative ai Minori Stranieri Non accompagnati a fronte dei **245** procedimenti iscritti nel primo anno di entrata in vigore della nuova competenza (3.9.2018/3.9.2019), nell'ultimo anno (dal 1.7.2022 al 30.6.2022) sono state iscritte **974** tutele (+ **297%**) delle quali:

- **813** per Minori Stranieri Non accompagnati collocati dai Servizi Sociali;
- **23** collocati presso privati (su richiesta dei genitori);
- **77** collocati presso parenti (su richiesta dei genitori);
- **77** tutele aperte per garantire la rappresentanza processuale nell'ambito di procedimento penale.

Quanto a quest'ultima fattispecie, anche nell'estate 2023 si sono registrati reati commessi da Minori Stranieri Non accompagnati, specie nel centro storico del capoluogo, ospiti delle comunità collocate nel Comune di Genova, minori che gli operatori delle comunità faticano a gestire, non riuscendo a programmare le necessarie attività educative e di integrazione sociale.

Emerge dagli ascolti la difficoltà da parte del sociale a garantire quell'insieme di interventi che sarebbero invece necessari per far raggiungere al minore le necessarie competenze linguistiche, ed in alcuni casi il rispetto delle regole di convivenza civile.

Sempre molto frequenti le chiusure delle tutele, perché il minore si allontana dalla Comunità facendo perdere le proprie tracce: in buona parte dei casi perché proseguono il loro percorso migratorio verso il nord Europa, in altri casi perché attratti da circuiti illegali.

Il Tribunale è comunque riuscito a raggiungere ed a garantire una sufficiente organizzazione per l'abbinamento tra il tutore e il minore, ma il Garante Regionale per l'Infanzia, con il quale il Tribunale collabora nell'attività formativa, non riesce a reperire un numero di tutori sufficienti per garantire il ricambio e l'ampliamento della platea dei tutori disponibili.

Per quanto concerne gli affari penali, a fronte di dati sostanzialmente stabili e positivi per gli affari GIP e per il dibattimento, non altrettanto si è verificato per gli affari GUP, con un prevedibile e previsto aumento delle pendenze, nonostante l'aumento delle definizioni e la diminuzione della durata dei procedimenti.

Si è assistito inoltre ad un allarmante aumento delle iscrizioni di notizie di reato del 38,9%.

I minori imputabili censiti in Liguria e nella provincia di Massa sono 54.850 e si riscontra un rapporto di 335 reati ogni 10.000 minori imputabili. Utilizzando i medesimi criteri nel distretto di Milano, si registrano invece 165 reati, nel distretto confinante di Torino 146 e nel distretto di Firenze 172.

La durata dei procedimenti penali è del tutto contenuta.

Con l'avvento della riforma Cartabia non si può trascurare il fatto che vi sia stata una quota di procedimenti definiti a seguito delle nuove regole sulla procedibilità a querela e sull'omessa presentazione della querela entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Val la pena di rammentare in proposito che una buona parte dei reati commessi dai minorenni vedono come parte offesa a loro volta un minorenne, e che a seguito della riforma di cui alla legge 150/22 per varie ipotesi di reato è prevista infatti la procedibilità d'ufficio se la parte offesa è "*incapace per età*", ciò senza che il legislatore abbia fornito indicazioni che possano guidare l'interprete relativamente a tale requisito.

Ebbene, il tribunale genovese ha ritenuto che "*incapace per età*" non sia qualsiasi minore, ma solamente quel minore per il quale si possano ritenere integrati i parametri della minorata difesa, o quelli elaborati dalla giurisprudenza per il reato di cui all'art 643 c.p., e pertanto quando tra autore del reato e vittima si instauri un "*rapporto squilibrato fra vittima ed agente*" (così Cass. sentenza n. 23792/2020), così come riconosciuto nella stessa relazione del massimario della Corte di Cassazione, la quale si sofferma, peraltro, unicamente sul profilo dell'*incapace anziano* (cfr. pagina 235), non svolgendo riflessioni sul minore "*incapace*".

Si ritiene tale interpretazione necessaria perché la soluzione alternativa, rendendo procedibili tutti i reati nei confronti dei minorenni (infradiciottenni o infraquattordicenni) recherebbe con sé un'ineludibile questione di legittimità costituzionale della legge 150/22 per un eccesso di delega, avendo altrimenti reso procedibili d'ufficio alcuni reati, quali l'art 624 c.p. non aggravato, se commessi in danno di minori, che erano procedibili a querela.

Sarebbe infatti evidente il difetto di delega: l'art. 1.15 lett. b) della legge 134/21 prevede "*l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni*". È ben vero che la norma prosegue "*facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità*", ma unicamente nell'ambito dei procedimenti per i quali si è estesa la procedibilità a querela, non certo – per di più in un intervento che seguiva un'ottica deflattiva - per introdurre nuove cause di procedibilità d'ufficio che non avrebbero pertanto copertura normativa.

Rimane poi centrale l'istituto della messa alla prova, che è l'istituto maggiormente qualificante del processo minorile, posto che nel 2022/2023, a fronte di 123 sospensioni, vi sono state da parte del GUP 114 sentenze per esito positivo della messa alla prova, pari pertanto al 91,7% dei processi.

Quanto alle misure coercitive emerge un aumento significativo sia di queste, che delle convalide dell'arresto, anche per reati di particolare gravità per i quali la pena massima edittale deve essere superiore ai 12 anni di reclusione. Deve però sfatarsi il ricorrente luogo comune relativo al "*fenomeno delle baby gang*" poiché i reati commessi dai minorenni continuano ad essere

compiuti da singoli o da gruppi di minori che si associano in maniera occasionale e non strutturata.

Infine, nel 2022 la presenza media negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) è di molto diminuita, ma solo per la carenza di posti disponibili, così come il collocamento in comunità.

Strettamente collegato ed in aumento il problema della sofferenza psichiatrica del minore, che registra l'assenza di una adeguata e moderna disciplina delle misure di sicurezza per i minorenni.

Da questi dati emerge dunque come l'ordinamento non riesca ad affrontare sul piano sanitario il malessere minorile, non potendosi dimenticare che il carcere non è un luogo di cura e che il processo penale e la pena non possono sostituire la risposta terapeutica.

3.6 Il Giudice di pace.

Tutti gli uffici del giudice di pace del distretto soffrono anch'essi dell'insufficiente personale amministrativo addetto.

Patiscono parimenti dell'esiguità di organico proprio, e si impegnano per quanto possibile a fronteggiare una mole di lavoro esorbitante.

A Genova a fronte di 62 giudici in pianta organica, ne risultano presenti soltanto 8.

Ad Imperia, stante la carenza di organico degli stessi giudici, due Got sono stati destinati a tali uffici circondariali.

Solo a Savona detto ufficio è connotato da particolare efficienza, grazie anche all'attenta calendarizzazione dei processi, allo scaglionamento istruttorio, alla redazione dei verbali tramite pc, alla pubblicazione del programma delle udienze nel portale *Astalegale.net* per la diffusione immediata tramite *Telegram* ai difensori del foro di Savona.

La situazione è comunque sempre preoccupante, attese anche le aumentate e non irrilevanti competenze di recente attribuite a questo ufficio.

4. L'Ufficio per il processo. Luci ed ombre sui funzionari Aupp.

Un concreto ausilio al raggiungimento degli obiettivi PNRR è stato fornito dall'Ufficio per il processo.

Solo la presenza dei funzionari dell'ufficio per il processo- peraltro pervenuti in meno della metà dei previsti, ed in continua emorragia per la vincita di altri concorsi- ha consentito che le cancellerie continuassero ad operare (altrimenti se ne prevedeva una quasi chiusura), e che le sezioni mantenessero la loro produttività standard.

Non può negarsi quanto gli Aupp abbiano rappresentato una vera risorsa aggiunta ed una imprescindibile innovazione, innanzitutto per quell'ondata di freschezza, entusiasmo e modernità che rappresentano.

Vanno messe in primis in evidenza, però, anzitutto le criticità, che non possono non rappresentare gli aggiustamenti da coltivare in prospettiva.

4.1 Criticità.

- Risorse di molto inferiori al previsto. Il numero di funzionari Aupp previsti in pianta organica per la Corte d'Appello di Genova è di **56 unità**. Ad oggi, a seguito di dimissioni/scambi/rinunce, risultano in servizio **34 funzionari**.

Lo stesso per gli uffici periferici, ove sono giunti addirittura, talvolta, nella misura di un terzo. Nello specifico, ancora, val la pena di rammentare che presso il Tribunale di Genova ne erano previsti 112 e sono soltanto 72, presso il Tribunale di Savona 19 e sono soltanto 10, presso il Tribunale di La Spezia sono presenti 13 funzionari sui 16 previsti, presso il Tribunale di Imperia 8 sui 25 previsti, presso il Tribunale di Massa 11 su 23.

La continua emorragia di tali risorse, poi, ha vanificato il tempo impiegato da personale e magistrati per la loro formazione e organizzazione, ed implica ulteriore impegno da approfondire negli aggiustamenti conseguenti al mutamento delle presenze.

- A seguito della pandemia e del rito cartolare è calata la presenza in ufficio dei magistrati del civile, mentre la migliore crescita di professionalità ed efficacia dell'azione degli Aupp sarebbe invece incrementata dalla presenza del magistrato cui sono di supporto. Ci si propone dunque di sollecitare ad una più frequente presenza in ufficio.

- Al civile della corte sono mancati per tutto questo tempo ben tre semidirettivi su quattro, così come semidirettivi mancano nei Tribunali di Genova, Savona, La Spezia. Ciò ha comportato la mancanza di un effettivo coordinatore che potesse promuovere il migliore impiego di tali risorse.

- Si è riscontrato uno scarso coordinamento dell'impiego degli Aupp tra le sezioni. Ciascuna li ha adattati al proprio metodo di lavoro, il che può costituire un valore (se si tratta di uno strumento flessibile, capace di adattarsi al meglio alle specifiche sensibilità), ma anche un limite ad una crescita condivisa e ad una comunicazione osmotica.

- Vi è stata difficoltà ad individuare il migliore monitoraggio del loro lavoro. Attualmente il dirigente della corte ha introdotto a tal fine l'obbligo della compilazione quotidiana di una scheda Excel, di cui gli stessi Aupp non sono entusiasti. Va certamente meglio affrontata la problematica del controllo.

- Deve poi registrarsi una enorme differenza tra l'impiego degli Aupp nel settore civile ed in quello penale. Nel civile, ove vige il processo telematico, i funzionari hanno imparato a supportare la parte giurisdizionale, i giudici a loro volta hanno imparato ad elaborare decisioni attraverso un team di lavoro, e si cominciano a raccogliere i frutti di questo impegno condiviso, sia in termini quantitativi, che metodologici.

Il penale sconta invece la voragine delle carenze del personale, e senza gli Aupp senza dubbio sarebbero per lungo tempo rimaste chiuse le cancellerie. Ciò accade in particolare a Genova, data l'elevatissima scopertura di organico delle Cancellerie, spesso superiore al 50%. Gli Aupp suppliscono necessariamente alle vacanze svolgendo funzioni normativamente equiparate a quelle dei funzionari, ed attendono anche alla funzione di assistenza in udienza, curano le fasi precedenti al processo, quelle preparatorie, quelle successive, e svolgono infine anche un proficuo lavoro di monitoraggio ed analisi delle pendenze. Fondamentale anche l'apporto degli Aupp con specifico riferimento al Giudice dell'esecuzione, poiché grazie a loro è stato possibile continuare a ridurre l'arretrato degli incidenti di esecuzione, la cui "lavorazione" costituisce l'obiettivo primario recepito *in parte qua* nel programma di lavoro rilevante ai fini del PNRR.

Solo da luglio nel settore penale della corte si è cercato, con diverse riunioni, di razionalizzare il loro impiego anche a supporto della giurisdizione, ma ciò non ha inciso ancora sulla produttività.

4.2 Positività e progetti realizzati.

-La presenza degli Aupp ha dato impulso e supporto per ottenere e diffondere una formazione omogenea, questo attraverso frequenti riunioni periodiche, sessioni formative realizzate dal referente Upp con i Magrif Corte ed i RID, condivisione di un metodo di lavoro, ed approntamento di un lavoro di squadra.

-Si sono realizzate riunioni periodiche anche sull'uso degli applicativi ministeriali.

Gli Aupp hanno migliorato le competenze informatiche dei consiglieri e supportato informaticamente il lavoro sezionale, ad esempio con l'uso dei modelli di consolle, diffondendo l'utilizzo del pacchetto ispettori, curando l'assegnazione informatizzata dei procedimenti e con l'attività di verifica dei codici oggetto (tutti progetti proficui realizzati nel periodo di riferimento).

-Ancora, gli Aupp raccolgono gli indirizzi giurisprudenziali sezionali, comunicano ai magistrati le decisioni della Cassazione in merito all'impugnazione delle loro sentenze, nonché ai giudici del primo grado l'esito delle impugnazioni proposte contro le loro decisioni. Implementano il *power point* che raccoglie in generale le decisioni dell'appello, rendendole conoscibili ai giudici di primo grado.

-Gli Aupp seguono anche il progetto sulla giustizia consensuale per la realizzazione di percorsi di studio circa la mediabilità delle cause.

-Sono inoltre impiegati per l'estrapolazione di dati necessari per le riunioni bimestrali di sezione inerenti alla verifica delle definizioni ed anche il rendimento dei singoli giudici ausiliari.

-È stato introdotto, anche grazie alla collaborazione da essi prestata, l'utilizzo della consolle di udienza per la redazione dei verbali di udienza in via telematica, così realizzando il superamento totale dell'uso dei documenti cartacei.

-Gli Aupp stanno operando regolarmente sia nella redazione delle bozze di sentenze di cause contenziose, che di provvedimenti o sentenze di volontaria giurisdizione, sia nel rilevamento di dati nel sistema *Sicid*, che nella preparazione delle udienze ed in tutti gli incumbenti connessi

(verifica delle notifiche, della costituzione delle parti, del giuramento scritto del CTU, dei provvedimenti emessi nel corso del processo ecc.).

-Va segnalato infine, in merito alle prassi organizzative proficue, la realizzazione dello SharePoint che prevede l'inserimento di tutte le sentenze di secondo grado, per consentirne la conoscibilità da parte dei giudici di primo grado (che possono dunque verificare l'esito dei gravami interposti nel distretto ed eventualmente orientarle). Lo stesso strumento verrà a breve implementato in senso inverso anche per il penale, per consentire ai giudici di secondo grado ed ai sostituti procuratori generali di compulsare efficacemente le sentenze di primo grado, il tenore delle imputazioni, il calcolo della pena, ciò soprattutto per velocizzare gli adempimenti nel settore delle esecuzioni penali.

Grazie a tale strumento si provvede anche alla trasmissione individuale delle sentenze pronunciate dalla Corte di Appello ai giudici di primo grado estensori delle decisioni impugnate.

-È stato creato il gruppo "UPP-mediazione-conciliazione" per la condivisione di buone prassi conciliative all'interno dell'ufficio.

-I funzionari Aupp svolgono l'attività di aggiornamento e controllo (numerica e statistica) della composizione dei ruoli dei magistrati.

- In primo grado si sta operando inoltre per un loro contributo alla costruzione di un vero "ufficio per il processo esecutivo", nel quale siano coinvolti per il monitoraggio della procedura in termini di analisi dei relativi tempi e produttività, in modo da fornire ai giudici delegati e dell'esecuzione un supporto stabile per il monitoraggio e "l'*expediting*" delle procedure.

Quanto alle prospettive, non v'è dubbio che l'ufficio del processo debba tendere ad una risposta di giustizia che coniughi la tempestività della risposta con la sua qualità.

Sarà utile quindi ottimizzare il loro lavoro e quello dei tirocinanti (pur se sempre meno presenti negli uffici), con cui dovrà realizzarsi una piena sinergia, per quella necessaria svolta culturale che porti all'elaborazione delle decisioni attraverso un metodo dialogico e condiviso.

In tutto il distretto sono incoraggianti i risultati in tutti gli obiettivi PNRR e in tutti i settori monitorati (civile e penale) essi devono ritenersi anche conseguenza dell'ausilio e del supporto degli Aupp i quali, a parte un primo periodo di formazione (con tendenziale rallentamento dell'attività), risultano di reale supporto alla giurisdizione, poiché destinati ad attività processuali che realmente semplificano il lavoro del magistrato, con una positiva ricaduta sui tempi e sulle definizioni processuali.

Sarebbe auspicabile una stabilizzazione degli stessi in quanto operatori di giustizia già formati, nonché un nuovo consistente reclutamento.

Pare poi altrettanto proficuo in tema di PNRR coltivare il rapporto con l'Università instauratosi attraverso il PON per l'analisi dei modelli organizzativi degli uffici per:

- effettuare un'analisi complementare sugli indici di mediabilità delle cause.

- migliorare ancora il monitoraggio, collaborando a report sempre più utili e mirati.

5. La Mediazione.

Fin dal programma di gestione per l'anno 2022 è stato dedicato ampio spazio alla cosiddetta giustizia complementare, ed in particolare al ricorso alla mediazione per la definizione del contenzioso.

Tenuto a mente infatti che il legislatore della riforma Cartabia ha “insistito” nel prevedere la mediazione demandata anche in appello, già prevista dal d.lgs. n. 28/2010, ma sostanzialmente mai attuata nella pratica, si è deciso di valorizzare la specificità del giudizio di appello, che vede le parti già impegnate da tempo nel processo, con conseguente investimento emotivo e di risorse, considerato anche il fatto che l'invio in mediazione pendente il giudizio è condizione di procedibilità che preclude il proseguimento del processo ove le parti non ottemperino all'ordine del giudice.

E' parso quindi doveroso affrontare queste specificità, cogliendo lo spirito complessivo della riforma, che vuole mettere a disposizione dei cittadini percorsi alternativi per la risoluzione delle controversie, e vuole garantire l'elevata qualità di queste alternative, coinvolgendo anche la magistratura in un percorso in primo luogo culturale, che impone una specifica attenzione sotto il profilo della competenza professionale di tutti i soggetti coinvolti, e dunque magistrati, avvocati e mediatori. Approfondimento doveroso anche in considerazione del contesto degli obiettivi del PNRR giustizia, che impone agli uffici giudiziari obiettivi di definizione del contenzioso di faticosissima realizzazione, considerate le non risolte gravi carenze di organico magistratuale.

Il progetto sulla mediazione demandata in appello è stato predisposto con una visione necessariamente estesa a tutto il distretto, che mira a portare benefici in primo luogo agli uffici di primo grado, perché avere organismi di mediazione all'altezza delle aspettative, con un auspicato accrescimento della preparazione dei mediatori in tema di giustizia consensuale, può favorire un decremento della domanda di giustizia ove i cittadini trovino una risposta alternativa, efficace e soddisfacente, in un metodo diverso di definizione delle controversie.

Nell'impostare il progetto di collaborazione ci si è attenuti alle indicazioni normative, ossia a quanto previsto dall'art. 5 quinquies del D.lgs. n. 28/2010 di recente introduzione, proponendo un percorso diverso dalla sottoscrizione di semplici protocolli.

Si ritiene infatti fondamentale creare le condizioni per un dialogo ed un confronto costante tra i protagonisti della giustizia consensuale, al fine di creare le condizioni per una risposta interpretativa alle criticità normative che eviti formalismi e favorisca l'effettività di questi strumenti per la soluzione delle controversie. Il confronto ha anche ad oggetto i dati statistici degli uffici giudiziari e degli organismi di mediazione, ed è finalizzato a tracciare e monitorare assieme il percorso della giustizia consensuale, in un'ottica di responsabilizzante e doverosa trasparenza, tenuto conto del fatto che la vicinanza alla produzione dei dati consente di meglio interpretarli e farne un utilizzo proficuo.

Si è così attuato un progetto strutturato, coinvolgendo gli Aupp per la realizzazione di un processo lavorativo condiviso con i COA e con tutti gli organismi di mediazione, finalizzato all'analisi del

contenzioso al fine dell'individuazione delle cause mediabili. Tutto ciò anche per il raggiungimento di due obiettivi PNRR in tema di media conciliazione.

È intendimento della Corte estendere quanto prima la collaborazione agli organismi privati di mediazione presenti nel distretto, e per questo è stato ottenuto dal Ministero l'elenco aggiornato. È in corso di sviluppo un progetto di collaborazione con la locale Università sul tema.

Ci si propone inoltre di raccogliere e fare proprie le istanze dell'avvocatura e degli organismi di mediazione volte a sollecitare interventi normativi e ministeriali, capaci di eliminare ostacoli burocratici ed adempimenti formalistici allo sviluppo della giustizia consensuale.

Si è operato poi per il raggiungimento dell'obiettivo PNRR in tema di uniformizzazione formale dei provvedimenti, non solo dal punto di vista estetico e stilistico, ma anche quanto a modellizzazione, ciò attraverso l'individuazione per ogni provvedimento del corretto "rito", "tipologia atto" e "modello" secondo i parametri in uso a Consolle, che vengono poi letti da Sigid e impiegati per le rilevazioni statistiche.

Si è iniziato a procedere a rilevazioni statistiche costanti, avvalendosi di alcuni Funzionari UPP, con analisi trimestrali, anche storiche, dei flussi, della capacità di definizione, della tendenza delle sopravvenienze, della risalenza dei procedimenti e dei fascicoli Pinto o a rischio Pinto.


6. Risorse umane, materiali e strumenti informatici.

Va detto ancora una volta che tutto il distretto soffre pesantemente per i vuoti di organico sia magistratuale, sia, soprattutto, amministrativo stratificatisi progressivamente e mai colmati.

Analizzando la situazione dei vari uffici, deve anzitutto evidenziarsi come la pianta organica dei magistrati della *Corte d'appello* sia inadeguata ed insufficiente alla quantità dei flussi, ciò sia per il settore civile, che per il penale. Molti, inoltre, sono i posti resisi vacanti e non coperti, e frequenti le comprensibili assenze per malattia, attesa l'età media dei consiglieri. Ogni scopertura dell'organico dei magistrati si protrae infatti, come si sa, quantomeno per un anno, spesso i posti neppure vengono messi a concorso, tutto ciò con grave pregiudizio per il funzionamento dell'ufficio nel suo complesso, e la conseguente formazione di un arretrato patologico, nonché un disagio e calo di produttività dei magistrati presenti, che devono farsi carico quantomeno delle urgenze dei ruoli congelati.

Ancor più tragica è la situazione del personale amministrativo, posto che nessun miglioramento potrà avvenire senza un adeguato potenziamento del personale negli uffici, allo stato gravemente sguarniti.

Stante la drammaticità della situazione delle risorse umane nel settore amministrativo, vero snodo critico, giova qui riportare sinteticamente le relative percentuali di scopertura:



Le scoperture, oltre a ripercuotersi negativamente sulla *performance* complessiva degli uffici, non consentono di operare scelte organizzative meditate e lungimiranti, ma impongono un'opera di adattamento e di continua "rincorsa" per far fronte al succedersi di criticità. La generalizzata

carenza di personale comporta una diffusa difficoltà operativa nella gestione dei flussi di lavoro, ritardi ed impasse che solo in parte vengono superati con il ricorso allo straordinario, anche perché taluni dipendenti spesso assommano la titolarità di più di un servizio o incarico, con evidente aggravio di responsabilità e di oneri, e possibile discontinuità nella rispettiva cura.

Le carenze di organico del personale di cancelleria hanno imposto anche, come si è visto, di destinare in parte i funzionari AUPP a settori di cancelleria che altrimenti rischiavano gravi disservizi o, addirittura, anche la paralisi totale.

Tutto ciò senza parlare degli assistenti, mancanti in numero esponenziale, tanto che l'assistenza in udienza è divenuta per tutti gli uffici una problematica costante e di difficile risoluzione, e degli stessi commessi, senza dei quali è impossibile il trasporto degli atti penali, in buona parte ancora cartaceo.

Si evidenzia altresì la difficoltà che si è posta nel colmare tali lacune, dato che anche i concorsi effettuati recentemente per funzionari ed altre figure amministrative hanno visto i vincitori non scegliere le sedi liguri- evidentemente per alcuni profili repute non appetibili- ovvero dimissionarsi dopo la nomina, lasciando i medesimi uffici nella stessa situazione di scopertura ante concorso. Il fenomeno e la tendenza ad esso sottesa, non inaspettato, si reputa debba richiedere una attenta riflessione e rimedi efficaci ed immediati.

6.1 L' informatica.

È decisamente migliorata la dotazione degli strumenti informatici in tutti gli uffici, ma l'estrema diffusione di udienze da svolgersi mediante collegamenti da remoto ha messo in luce l'inadeguatezza dei punti rete in tutti i palazzi.

Permangono, nonostante le segnalazioni al CISIA, e nonostante il rafforzamento subentrato della rete, frequenti difficoltà di collegamento.

La rete appare troppo lenta, probabilmente perché ormai sovraccarica di tutti i programmi che si sono stratificati nel tempo, ma che appesantiscono qualunque operazione debba essere fatta. Sovente i programmi vanno in errore (difficilissimo per esempio usare per lungo tempo *Siamm*).

La piattaforma Teams incontra frequenti difficoltà di collegamento sia in udienza, che nelle riunioni ordinamentali e spesso il suo funzionamento si interrompe. Si tratta di un applicativo che pare non adatto per le videoregistrazioni delle udienze, perché strutturalmente finalizzato a gestire riunioni (e non udienze con ritmi e formalismi diversi).

Con tale programma non è possibile gestire il calendario congiuntamente a tutto il distretto, ed il portale delle videoconferenze non gestisce le pause delle udienze stesse, non riuscendo a salvare più *frame* di uno stesso procedimento.

Anche i collegamenti col carcere per gli interrogatori si interrompono e spesso devono essere proseguiti tramite cellulare. Ciò pone seri problemi sulla sicurezza dei dati e per l'efficienza in generale, visto che con l'utilizzo di *teams* assommato al sistema di registrazione delle udienze si rischia di intasare la rete, che diventa lenta o inutilizzabile, con conseguente dilatazione dei tempi processuali. Velocità e potenza della rete, nonché sicurezza dei dati sono dunque priorità imprescindibili.

Si segnala poi che la *Consolle*, già non particolarmente performante in passato (sono noti i vari disguidi in sede di rilascio degli aggiornamenti), è divenuta di complessa gestione con l'avvento della Riforma Cartabia che, di fatto, sta comportando e comporterà diverse difficoltà in sede attuativa. Basti evidenziare che l'Agenda del Magistrato non riporta tutti i fascicoli da trattare, ma solo quelli per i quali è prevista un'udienza in presenza, come se le udienze in trattazione scritta, che rappresentano ancora una buona parte del lavoro, non esistessero. Questa grave anomalia, già segnalata al Ministero a più riprese, unita ad altre, comporta la necessità per il Consigliere di consultare almeno tre distinte sezioni della Consolle per non perdere di vista scadenze o procedimenti, coinvolgendo altresì Cancelleria o Funzionari Aupp per avere stampe dei ruoli complete e un riscontro sulle urgenze, con un dispendio di energie e risorse considerevole.

Anche l'utilizzo del *pacchetto Consolle* in Appello evidenzia nel distretto genovese alcune anomalie a cui si sta cercando di ovviare.

Al miglioramento degli strumenti forniti si affiancano una pluralità di progetti nell'ambito del PNRR, quali la realizzazione di banche dati, l'impulso alla media conciliazione, l'attivazione di rilevazioni statistiche costanti e l'omogeneizzazione formale e stilistica dei provvedimenti (da ultimo oggetto del D.M. 7/8/2023), cui si sta gradualmente attendendo.

È stato riattivato con buoni risultati l'Ufficio UDI, Ufficio Distrettuale per l'Innovazione. Tale ufficio ha seguito tutte le attività e i problemi connessi alla gestione dell'informatica e della digitalizzazione. Il periodo si è quindi caratterizzato per la centralità assunta da tale ufficio, che verifica anche la qualità dei dati, garantisce prassi omogenee nell'ufficio, ed ha curato tutte le attività e i problemi connessi alla gestione dell'informatica e della digitalizzazione.

Sono stati indirettamente seguiti tutti i diversi progetti attivi e l'UDI ha provveduto direttamente all'aggiornamento del sito della Corte secondo le direttive del Dirigente Amministrativo e del Ministero.

Ha verificato l'impiego sui portatili dei Funzionari Aupp della *Consolle Assistente*.

Si è inoltre formato un gruppo di lavoro composto da funzionari Aupp per la predisposizione delle assegnazioni, che riscontra le anomalie degli abbinamenti tra codici oggetto e competenze tabellari, ed ancor prima l'errata attribuzione dei codici oggetto da parte degli avvocati.

Si registrano comunque sempre esigenze di assistenza su hardware e software, esigenze frustrate dall'assenza dei funzionari e di una assistenza in presenza, assolutamente necessaria, soprattutto per sopperire ai guasti dei sistemi che si verificano nel corso delle udienze.

In tutti gli uffici del distretto l'assistenza informatica appare insufficiente, difficoltosa come assistenza in loco, così come è peggiorata la formazione sulla digitalizzazione.

Le richieste di assistenza tecnica avvengono prevalentemente usando il portale e poi si risolvono per la stragrande maggioranza dei casi con interventi in loco, cioè direttamente sulle macchine. Risulta contenuta l'assistenza da remoto, e spesso non risolutiva o non utile a individuare il problema ed a superarlo.

Le risposte fornite tramite portale sono, per i problemi connessi al funzionamento di Consolle, spesso evasive.

In tutti gli uffici del distretto le postazioni fisse in dotazione alle Cancellerie risultano per lo più obsolete.

A Massa rimane gravissima la carenza di un supporto nel settore informatico. L'unico tecnico CISIA in servizio presso il tribunale (contemporaneamente addetto anche a Procura, Unep e Giudice di Pace) si è dimesso nel lontano dicembre 2020 e, da allora, il relativo posto è rimasto vacante.

In relazione al settore penale si sta provvedendo il più possibile alla dematerializzazione della documentazione, anche al fine di creare banche dati fondamentali per le ricerche e le ricostruzioni documentali. La gestione dei processi rilevanti, anche da un punto di vista cartaceo (Ponte Morandi, Qui Group, Autostrade) sono gestibili solo attraverso tali modalità. In via preferenziale si utilizza il *Tiap*.

Si segnalano infine come criticità complessive il fatto che il continuo proliferare di riforme processuali abbia inevitabilmente dato luogo a rallentamenti del lavoro. Alle riforme non è seguito l'adeguamento degli applicativi, nelle prime fasi del tutto inesistente, il che ha paralizzato la collegata attività giurisdizionale, avviando solo una ripresa che allo stato si rivela lenta.

La gestione informatica dei dati non riesce a seguire e supportare adeguatamente tutte le innovazioni introdotte dalle riforme, il che ha importato anche una paralisi del lavoro di rendicontazione ed ha determinato l'esposizione di dati inveritieri nei registri, che non riescono ad essere aggiornati in tempi utili e ragionevoli.

6.2 L'edilizia giudiziaria.

Critica è la situazione dell'edilizia in tutto il distretto, in quanto tutti gli uffici giudiziari sono ospitati in strutture vetuste e talvolta in pessimo stato manutentivo.

Il palazzo di Giustizia di Genova, che presenta ogni giorno problemi di fatiscenza, è oggetto di un progetto, obiettivo PNRR, di ristrutturazione ed efficientamento energetico, ed al momento, dopo oltre due anni di procedure volte alla predisposizione dei progetti, dovrebbe esser prossima la gara europea di cui ha cura il Provveditorato OO.PP. Il Palazzo che ospita l'ufficio dei giudici di pace e l'Unep è in pessime condizioni di manutenzione, pericolante in parte e con problemi di climatizzazione, a quello che ospita la Procura per i minorenni è stato ingiunto lo sfratto.

Sono in corso con il DOG del Ministero contatti frequenti per la ricerca e l'approntamento di altre sedi cittadine.

Anche gli edifici del Tribunale di Savona, di Massa ed in parte degli altri uffici distrettuali necessitano di frequenti interventi manutentivi, anche consistenti, come quello effettuato e terminato a settembre presso il Tribunale di Savona, stanti le continue infiltrazioni cagionate dall'impiego pregresso di materiali scadenti ed approntamenti architettonici inadeguati all'uso degli immobili. Anche a Massa e La Spezia, oltre che a Genova, sono frequenti lavori di ripristino, di impermeabilizzazione, di messa in sicurezza e di installazione di nuovi condizionatori in alcune stanze. Presso il Tribunale di Massa, a fronte dello stanziamento da parte del Ministero, nel 2021, di fondi per 140mila euro per lavori di controsoffittatura ed installazione di impianto di condizionamento in tutto il corridoio del primo piano, non avendo il Provveditorato OO.PP. provveduto neanche alla progettazione, nonostante i plurimi solleciti, è stato richiesto l'intervento della D.G. Risorse Materiali e Tecnologie, che ha fornito rassicurazioni sull'attivazione delle relative procedure. Problemi di malfunzionamento degli impianti di riscaldamento e refrigerazione dei locali si presentano anche per il palazzo di giustizia di Imperia.

7. Considerazioni conclusive.

Il quadro di riferimento offerto non è scevro da nutriti spunti di positività e miglioramento: questi si devono, in primo luogo, all'impegno ed alla generosa laboriosità di tutti gli operatori pratici e, solo in parte, ad alcune "agevolazioni" processuali, a cui, peraltro, fanno da contraltare diverse subentrate complicazioni.

Si è ancora lontani, però, dall'attuare quel cambiamento culturale e strategico che impone oramai la celebrazione di una giustizia immediata e responsabile, meditata e moderna al tempo stesso, in progressiva evoluzione a mezzo di modelli condivisi. Cambiamento strategico – culturale che, ancorché lontano dal compiersi in termini effettuali, vede comunque in modi tangibili moltissimi attori della vicenda processuale e delle sue implicazioni acquisire la consapevolezza della necessità e dei contenuti di questo percorso.

Non si potrà, peraltro, intraprendere questo proficuo cammino comune se non ci si arricchirà di elementi allo stesso tempo tanto minimali, quanto imprescindibili.

Anzitutto e nel concreto, sarà impossibile per gli uffici avviare una effettiva ed imponente riduzione dell'arretrato e dei tempi del processo come richiesto dal PNRR senza la copertura degli organici amministrativi, posto che senza il personale di supporto il lavoro dei magistrati, pur efficientemente organizzato, si rivela inefficace.

Preoccupa poi, in tutto il distretto, ma soprattutto in Corte d'Appello - ove dalla fine dell'anno e per tutto l'anno prossimo si congederanno ben 9 magistrati dell'area penale a fronte di un organico di 15 - il numero sempre più crescente delle vacanze magistratuali. È ancora a saldo altamente negativo, infatti, il ricambio tra i giudici prossimi al pensionamento e quelli trasferiti, e ciò non potrà che incidere in maniera principale ed assorbente sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi PNRR.

D'altra parte, una migliore organizzazione del lavoro e gestione dei ruoli è stata avviata dai magistrati, che ancora possono fare di più, però, in tema di innovazione e responsabilità individuale nella direzione dei tempi del processo, cosa che potrà accadere non certo a mezzo di riforme processuali, ma attraverso una adeguata crescita formativa ed un conseguente mutamento della mentalità di ciascuno: la *prospettiva strategico – culturale* di cui si è detto in precedenza.

Nell'indicata ottica si auspica che gli addetti all'ufficio per il processo possano divenire ancor di più una risorsa a disposizione dei magistrati quale supporto indispensabile per la metabolizzazione degli atti processuali, la redazione di minute di provvedimenti, la predisposizione di archivi giurisprudenziali ed appunti individuali e di uso collettivo, e ciò in maniera adeguata e stabile.

Ancora, va migliorato il supporto informatico, che risulta minato da inconvenienti quotidiani e confligge con il nodo strutturale dell'assistenza, ad oggi evanescente. La proliferazione dei registri di riferimento e dei modelli informatici, di complessi programmi applicativi e collegamenti, andrà supportata da hardware e rete adeguati, che devono divenire uno strumento attivo nelle mani della giurisdizione, anziché condizionarne tempi e contenuti.

Si auspica da ultimo, un fermo tecnico delle riforme processuali, succedutesi troppo convulsamente nel tempo, nella consapevolezza che quel che necessita al mondo della giustizia non sono ulteriori riforme, ma un cambiamento sia strutturale/funzionale che poggi su solide, nuove ed adeguate basi culturali.

Genova, 30 ottobre 2023.

La Presidente della Corte
Elisabetta VIDALI

